Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 174

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 27 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 103 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 160 | 100 | 70 |

**Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.**
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganşi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**
**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Cessazione e conferma nella carica di Membri del Gran Consiglio del Fascismo**

Con Regio decreto 12 luglio 1939-XVII, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il prof. Arrigo Solmi ha cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo a seguito della cessazione dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Con Regio decreto di eguale data, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è stata confermata la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo al Conte avv. Dino Grandi, in dipendenza della nomina a Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e per tutta la durata di tali funzioni.

(3270)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1021.

**Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Roma, un Ente nazionale avente per scopo l'incremento dell'attrezzatura turistica, alberghiera e idrotermale (E.N.I.T.E.A.) nelle località prive o insufficientemente provviste di attrezzatura turistica.

La costituzione ed il funzionamento dell'Ente stesso sono regolati con le norme stabilite nello statuto annesso, visto e firmato d'ordine Nostro, dai Ministri per la cultura popolare e per le finanze.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dell'Ente, potranno essere apportate allo statuto le eventuali modificazioni che si dimostrassero utili per il migliore raggiungimento dei fini dell'Ente.

Art. 2.

L'Ente ha personalità giuridica propria e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero della cultura popolare.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dal contributo di quindici milioni di lire da iscriversi a tale titolo nel bilancio del Ministero della cultura popolare.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art 4.

L'E.N.I.T.E.A. è ammesso a godere dei benefici concessi dal R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287, per i progetti che presenterà entro il 31 dicembre 1939-XVIII, così prorogato per tale Ente il termine di cui all'art. 3 della medesima legge.

Art. 5.

La rappresentanza legale e la difesa dell'Ente nei giudizi sia attivi che passivi è affidata all'Avvocatura dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

**Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera**

Art. 1.

L'Ente Nazionale Industria turistica e alberghiera (E.N.I.T.E.A.) ha lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento del patrimonio ricettivo nazionale, integrando, ai fini del movimento turistico nazionale la iniziativa privata ove questa si appalesi insufficiente e sostituendovisi ove sia mancante.

Esso pertanto può costruire, comperare, locare, arredare e gestire alberghi o parteciparvi con responsabilità limitata al solo capitale apportato, nonchè compiere qualunque atto e svolgere qualsiasi attività anche in campo diverso da quello alberghiero e idrotermale, quando ne sia esplicitamente richiesto dal Ministero della cultura popolare per le necessità del movimento turistico nazionale.

Art. 2.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

*a*) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività;

*b*) dai contributi che possa ottenere ai sensi del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669;

*c*) da qualsiasi altro provento o conferimento possa al medesimo pervenire.

Art. 3.

Organi dell'Ente sono: il Consiglio di amministrazione; il presidente del Consiglio di amministrazione; l'amministratore delegato; il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri designati uno ciascuno dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per le corporazioni e cinque dal Ministro per la cultura popolare fra persone competenti.

Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la cultura popolare, i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con lo stesso decreto sono nominati anche il presidente e l'amministratore delegato, scelti fra i membri del Consiglio designati dal Ministro per la cultura popolare.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione:

*a*) delibera il regolamento interno del personale da sottoporre alla approvazione del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quello per le finanze;

*b*) delibera l'acquisto, la vendita e la locazione dei beni immobili, la stipulazione di mutui attivi e passivi, consentendo accensioni di ipoteche, cancellazioni, riduzioni e postergazioni, nonchè la accensione e lo svincolo di qualunque garanzia, presso qualunque ufficio, ente ed istituto;

*c*) autorizza l'acquisto e la vendita di beni immobili;

*d*) autorizza la partecipazione e relative modalità in aziende di cui al precedente articolo 1, comma 2° e la revoca delle stesse;

*e*) approva il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite disponendo in merito alle eccedenze attive e passive;

*f*) compie in genere tutti gli atti non devoluti al presidente ed all'amministratore delegato, necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero della cultura popolare.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è convocato di regola ogni mese, e straordinariamente quando occorra, e può legalmente deliberare con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni possono partecipare, senza voto, i membri del collegio dei revisori.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio:

convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno;

vigila alla esatta attuazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio ed approvati dal Ministero;

in caso di necessità ed urgenza prende qualunque provvedimento di competenza del Consiglio riferendone a questo alla prossima riunione; tali deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero della cultura popolare.

In caso di assenza od impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dall'amministratore più anziano.

Art. 8.

L'amministratore delegato ha anche la carica di direttore generale dell'Ente, e compie tutti gli atti necessari alla amministrazione dell'Ente, i quali non siano devoluti alla competenza del Consiglio o del presidente.

Più specificatamente:

*a*) compila il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

*b*) predispone i piani ed i progetti per l'attuazione dei fini dell'Ente, da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

*c*) nomina e costituisce procuratori generali e speciali;

*d*) nomina il personale e prende qualunque provvedimento inerente al medesimo, in base al regolamento interno deliberato dal Consiglio ed approvato dai Ministri per la cultura popolare e per le finanze;

*e*) provvede all'ordinamento degli uffici e dei servizi, vigilandone il funzionamento;

*f*) provvede alla esatta e tempestiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del presidente, nonchè alla applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento;

*g*) rende conto al Consiglio della gestione dell'Ente e dei risultati conseguiti.

Art. 9.

La rappresentanza legale e la firma dell'Ente spettano al presidente e all'amministratore delegato disgiuntamente.

Art. 10.

Il Collegio dei revisori è composto di cinque funzionari della pubblica amministrazione designati uno dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero delle corporazioni, uno dalla Corte dei conti e uno dal Ministero della cultura popolare. Tale Collegio esercita il controllo sulla gestione dell'Ente con gli stessi compiti stabiliti per i revisori delle società anonime, compatibilmente con la forma dell'Ente.

I membri del Collegio dei revisori, di cui tre effettivi e due supplenti, sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 11.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno di gestione il Consiglio di amministrazione dovrà presentare al Ministero della cultura popolare per la approvazione, di concerto con quello delle finanze, il bilancio dell'anno decorso, con allegato il conto profitti e perdite, accompagnato da una dettagliata relazione del Consiglio e della relazione del Collegio dei revisori.

Una copia del bilancio e delle relazioni sarà inviata anche al Ministero delle corporazioni ai sensi ed agli effetti di cui al R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689.

Art. 12.

L'esercizio annuale comincia col 28 ottobre e termina col 27 ottobre dell'anno successivo; il primo esercizio chiuderà il 27 ottobre 1940.

Art. 13.

Sugli utili risultati dal bilancio sarà detratto annualmente: il 20 per cento per la costituzione di un fondo riserva ordinario fino a che questo non abbia raggiunto la somma di quindici milioni assegnati dal Ministero della cultura popolare; ed un altro 20 per cento per la costituzione di un fondo di riserva straordinario.

La rimanenza sarà portata in aumento delle entrate disponibili per i fini dell'Ente.

Art. 14.

Il Ministro per la cultura popolare, di concerto con quello per le finanze, determina le medaglie di presenza a favore di coloro che partecipano alle adunanze del Consiglio.

Art. 15.

In caso di cessazione o di scioglimento dell'Ente, per qualsiasi motivo, le somme residuate, dopo estinte tutte le passività, saranno devolute all'Erario in conto entrate.

Art. 16.

Nei casi di cui all'articolo precedente, il liquidatore dell'Ente sarà nominato con decreto Reale, il quale ne fisserà pure i compiti e le attribuzioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per la cultura popolare*
ALFIERI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1022.
**Aumento dei posti di addetto stampa all'estero.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il numero degli addetti stampa presso le Regie Rappresentanze all'estero, determinato con l'art. 4 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, è aumentato da quattordici a quindici.

L'aumento di cui alla presente disposizione riguarda i posti di addetto stampa di terza classe (grado 8°, gruppo A).

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge al conferimento di un posto di addetto stampa di terza classe potrà provvedersi ai termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. 1023.
**Disciplina dell'uso della sigla « E 42 ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La sigla « E 42 » appartiene in uso esclusivo all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma.

Art. 2.

E' inibito a chiunque di far uso della sigla « E 42 », sola od assieme con altri elementi e con qualunque segno grafico espressa, senza previa concessione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma.

Art. 3.

E' riservato all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma di concedere l'impiego della sigla « E 42 » per prodotti industriali di larga diffusione, creati sotto la responsabilità diretta dei rispettivi produttori in occasione dell'Esposizione.

Art. 4.

La concessione della sigla « E 42 » per altre attività, a norma dell'art. 2, lascia parimenti la esplicazione dell'attività stessa alla responsabilità dei richiedenti.

Art. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere trascritti ai sensi e per gli effetti della legge 30 agosto 1868, n. 4577, marchi di fabbrica e di commercio contenenti la sigla « E 42 » se gli interessati non dimostrino di avere ottenuto la concessione di cui al predetto art. 2.

La revoca della concessione fa cessare gli effetti della trascrizione del marchio.

Copia dell'atto di revoca deve essere comunicato dall'Ente autonomo Esposizione universale di Roma al Ministero delle corporazioni (Ufficio della proprietà intellettuale), per l'annotazione nel registro dei marchi.

Chiunque contravviene alla disposizione dell'art. 2 o continua a far uso della sigla « E 42 » dopo che la concessione gli è stata revocata, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1024.

**Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è in facoltà del Ministro per l'interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno, ed è composta di un magistrato di grado 3°, presidente, di due magistrati di grado non inferiore al 5°, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, e di due funzionari del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 5°. Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'8°.

Art. 3.

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno, ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini della istruttoria; può, inoltre, compiere tutte le altre indagini del caso, valendosi, ove d'uopo, anche dell'opera dei pubblici uffici.

Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione.

Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all'art. 366, 3° comma, del Codice penale.

Il parere della Commissione è motivato.

Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno emette decreto non motivato, conforme al parere della Commissione.

Il provvedimento del Ministro è insindacabile. Esso ha valore, ad ogni effetto giuridico, esclusivamente per la dichiarazione di razza; e a tale fine è annotato in margine all'atto di nascita della persona cui si riferisce.

Art. 5.

E' riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l'interno ogni decisione in materia razziale, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

REGIO DECRETO 1° giugno 1939-XVII, n. 1025.

**Aggregazione del comune di Taurano, in provincia di Avellino a quello di Lauro.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che la situazione finanziaria del comune di Taurano, in provincia di Avellino, rende necessario di aggregarlo al contermine comune di Lauro;

Vedute le deliberazioni 18 maggio 1938-XVI, n. 34, del Commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione del comune di Taurano e 28 maggio stesso, n. 43, del podestà di Lauro;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Avellino in adunanza 18 luglio successivo, con deliberazione n. 69;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 25 aprile 1939-XVII, s'intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Taurano, in provincia di Avellino, è aggregato a quello di Lauro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *luglio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 411, *foglio* 74. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII, n. 1026.

**Trattamento da farsi ai sergenti del C.R.E.M. in materia di vestiario agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 24 aprile 1935, n. 767.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 aprile 1935, n. 767, relativo al vestiario dei militari del Corpo Reale Equipaggi Marittimi;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 24 aprile 1935, n. 767, relativo al vestiario dei militari del C.R.E.M., i sergenti hanno lo stesso trattamento previsto nel decreto suddetto per i sottocapi e comuni.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *luglio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 411, *foglio* 81. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 9 luglio 1939-XVII, n. 1027.

**Modificazione dell'art. 17 dello statuto del Partito Nazionale Fascista concernente l'inclusione nel Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista del Segretario del Partito Fascista Albanese.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;

Visto il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, che approva lo statuto del Partito Nazionale Fascista;

Visto il R. decreto 21 novembre 1938-XVII, n. 2154, che apporta modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista;

Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 17 dello statuto del Partito Nazionale Fascista approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, modificato dal R. decreto 21 novembre 1938-XVII, n. 2154, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista è costituito dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; dal Direttorio nazionale; dagli ispettori del Partito Nazionale Fascista; dai segretari federali; dal segretario, dal vice segretario e da due ispettori dei Fasci italiani all'estero; dal presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti. Ne fa parte anche il segretario del Partito Fascista Albanese.

« E' convocato e presieduto dal Segretario del Partito Nazionale Fascista che fissa l'ordine del giorno.

« Il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista esercita funzioni consultive su iniziativa del Segretario del Partito Nazionale Fascista ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *luglio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 411, *foglio* 82. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII.

**Applicazione dei benefici di cui all'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854, per la ricostruzione del tratto di strada Oschiri-Berchidda e per la ricostruzione del ponte sul rio Mannu (Sassari).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1931, che estende le disposizioni dell'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255, alla costruzione di nuove strade provinciali in Sardegna;

Visto l'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854;

Vista la deliberazione 25 agosto 1926, con la quale la Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Sassari ha deliberato, in applicazione delle citate disposizioni, di riconoscere il carattere di provinciali, da costruirsi pertanto coi benefici delle disposizioni stesse a quaranta strade elencate nella medesima deliberazione fra le quali il tratto di m. 820 presso Concarabella della strada Ozieri-Monti, compreso il ponte sul rio Mannu (Rio Pedrosu) presso Berchidda, in sostituzione della passerella e del ripido tracciato esistente;

Ritenuto che l'attuale tracciato, avente fortissima pendenza e comprendente la suaccennata passerella spesso interrotta per l'asportazione parziale della impalcatura e dei parapetti, ostacola e rende non sempre sicure le comunicazioni normali fra Ozieri e Sassari, cui serve la strada Ozieri-Monti;

Ritenuto che il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari ha proposto di procedere alla costruzione del summenzionato tratto di strada in sostituzione del tracciato e della passerella esistenti coi sopracitati benefici di legge;

Che tale proposta è ammissibile, data la speciale importanza che detta strada riveste specialmente nei riguardi dello sviluppo delle comunicazioni automobilistiche e dell'aumentato traffico commerciale proveniente da Terranova, porto piu prossimo al continente;

Che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni della suaccennata deliberazione nei Comuni interessati, non sono stati prodotti reclami;

Visto il parere favorevole 24 marzo 1939, n. 675 del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*

Visti i Regi decreti-legge 7 luglio 1925, n. 1173; 16 gennaio 1936, n. 207, e 14 gennaio 1937, n. 127;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tratto da ricostruire Oschiri-Berchidda e la ricostruzione del ponte sul rio Mannu (rio Pedrosu) della strada provinciale Ozieri-Monti secondo il tracciato in inchiostro rosso risultante dalla planimetria allegata al presente decreto e vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, sono ammessi ai benefici di cui all'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854;

All'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, sarà provveduto sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro stesso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno* 1939-XVII
*Registro* 16 *Lavori pubblici, foglio* 113.

(3238)

---

REGIO DECRETO 27 febbraio 1939-XVII.

**Sostituzione di un membro della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 28 e 29 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Visto il R. decreto in data 22 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo successivo, concernente la costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le profesioni sanitarie per il quinquennio 1937-1941;

Ritenuta la necesità di provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Ficola, perchè deceduto;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Bruno Bianchini è nominato componente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, quale rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei veterinari per il quinquennio 1937-1941, in sostituzione del dott. Giovanni Ficola.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *giugno* 1939-XVII
*Registro n.* 6 *Interno, foglio n.* 362.

(3237)

---

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII.

**Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Belluno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Belluno è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Belluno »;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente, ai sensi dell'art. 27 del sopra citato testo unico e dell'art. 4 dello statuto organico dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. dott. Carlo Silvetti, vice prefetto, viene nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Belluno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *giugno* 1939-XVII
*Registro n.* 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 133.

(3220)

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII.
**Regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 629 che approva le norme concernenti il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della Regia marina ed i Regi decreti 20 luglio 1922, n. 1097, 19 novembre 1922, n. 1575, 29 marzo 1923, n. 817, 10 agosto 1923, n. 1861, 17 aprile 1924, n. 608, 19 luglio 1924, n. 1221, 13 agosto 1926, n. 1584, 24 marzo 1930, n. 388, 5 febbraio 1934, n. 263 e 23 agosto 1934, n. 1454 che lo hanno modificato;
Visto il R. decreto 26 luglio 1935, n. 1656 sull'ordinamento dell'Istituto di guerra marittima che ha sostituito l'art. 9 del R. decreto 5 maggio 1921, n. 629;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo Capo del Governo, Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso Regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° agosto 1939-XVII e dalla stessa data sono abrogate le disposizioni concernenti il conferimento di caratteristiche professionali contenute nelle Norme approvate col R. decreto 5 maggio 1921, n. 629 e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione contraria al regolamento di cui al precedente art. 1.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1939-XVII*
*Registro n. 7 Marina, foglio n. 368. — COLONNA*

---

**Regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo**

CAPO I.

GENERALITÀ.

Art. 1.

*Brevetti per gli ufficiali dei vari corpi.*

1. Gli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo devono, in relazione al grado ed all'anzianità, saper disimpegnare in modo soddisfacente tutti i servizi generali, professionali e tecnici di competenza del corpo al quale appartengono. Allo scopo però di ottenere in alcuni servizi una maggiore specializzazione, un congruo numero di ufficiali di ciascun corpo, in relazione alle varie esigenze, deve seguire speciali corsi e tirocini al termine dei quali agli idonei è conferito il relativo brevetto.

2. I brevetti di cui al precedente paragrafo si distinguono in:

brevetti di abilitazione;
brevetti di specializzazione ordinaria;
brevetti di specializzazione superiore.

Le singole abilitazioni e specializzazioni sono indicate con apposite lettere caratteristiche.

3. Le abilitazioni concernono gli ufficiali del corpo di stato maggiore e quelli del corpo sanitario (medici); esse sono le seguenti:

Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore:

*a*) abilitazione ai servizi del tiro (caratteristica *a*);
*b*) abilitazione ai servizi delle armi subacquee (caratteristica *t*);
*c*) abilitazione ai servizi elettrici e delle comunicazioni (caratteristica *ec*).

Per gli ufficiali medici:

abilitazione all'odontoiatria (caratteristica *odt*).

4. Le specializzazioni ordinarie sono le seguenti:

Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore:

*a*) specializzazione per la direzione del tiro a bordo (caratteristica D. T.);
*b*) specializzazione per il servizio delle armi subacquee a bordo (caratteristica T.);
*c*) specializzazione per la condotta dei servizi elettrici e delle comunicazioni (caratteristica E. C.);
*d*) specializzazione per i servizi idrografici (caratteristica I.);
*e*) specializzazione per il servizio di osservazione aerea da idrovolante (caratteristica O.);

Per gli ufficiali dei corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali:

*f*) specializzazione per il servizio di palombaro ordinario o di grande profondità (caratteristica P.);

5. Le specializzazioni superiori sono le seguenti:

Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore:

*a*) specializzazione per la direzione del tiro su navi maggiori (caratteristica D.T.S.);
*b*) specializzazione in scienze nautiche e idrografia (caratteristica I.S.);

Per gli ufficiali del corpo del genio navale:

*c*) specializzazione in macchine termiche (caratteristica M.T.);
*d*) specializzazione in elettrotecnica industriale (caratteristica E.I.S.);
*e*) specializzazione in architettura navale (caratteristica Arch. N.);
*f*) specializzazione in metallurgia (caratteristica Mtg).

Per gli ufficiali del corpo delle armi navali:

*g*) specializzazione in chimica di guerra (caratteristica Ch.);
*h*) specializzazione in ottica (caratteristica Ott.).

Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore e del corpo delle armi navali:

*i*) specializzazione in artiglieria, munizionamento e balistica (caratteristica A.M.S.);

*l*) specializzazione in armi subacquee (caratteristica T. S.);

*m*) specializzazione in elettrotecnica e nel servizio delle comunicazioni (caratteristica E.C.S.).

Per gli ufficiali del corpo sanitario (medici):

*n*) specializzazione in: chirurgia (Chg), dermosifilopatia (Dsf), igiene (Ign), medicina (Mdc), oculistica (Oct), otorinolàringoiatria (Orl), psichiatria (Pst), radiologia (Rdg), malattie tropicali (Tpl).

E' in facoltà del Ministro per la marina di autorizzare il conferimento di brevetti di specializzazione superiore in altre branche mediche che risultassero di particolare interesse per il servizio militare.

Per gli ufficiali del corpo di commissariato:

*o*) specializzazione in merceologia (caratteristica Mcl).

## CAPO II.

ABILITAZIONI.

### Art. 2.

*Preparazione alle abilitazioni degli ufficiali del corpo di stato maggiore.*

Il corso superiore prescritto dal primo comma dell'art. 56 della legge sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (testo unico approvato col R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493) costituisce per gli ufficiali del corpo di stato maggiore il primo corso di studi superiori obbligatori nel quale viene dato l'avviamento alle abilitazioni ed alle specializzazioni.

Il programma degli studi del corso superiore, svolto presso la Regia accademia navale, è stabilito in modo da dare agli ufficiali le cognizioni teoriche necessarie per ben disimpegnare tutti i servizi generali, professionali e tecnici di competenza del corpo, ed in particolar modo il servizio delle artiglierie e del tiro, il servizio delle armi subacquee a bordo ed il servizio delle comunicazioni.

A tale scopo i corsi teorici sono integrati da corsi pratici, svolti per la maggior parte su unità a ciò destinate, dove i sottotenenti di vascello eseguono esercitazioni di tiro e lancio ed esercitazioni pratiche inerenti al servizio delle comunicazioni.

Durante il primo trimestre del corso superiore le esercitazioni sono comuni a tutti i sottotenenti di vascello. All'inizio del secondo trimestre essi sono suddivisi in quattro gruppi *a*, *t*, *erc*, *o*, in base ai risultati dei colloqui trimestrali, alle attitudini dimostrate durante le esercitazioni di tiro e lancio del primo trimestre ed ai desideri manifestati. Questa suddivisione è provvisoria ed è eseguita dal Comando della Regia accademia navale in base alle percentuali seguenti che il Ministro per la Marina può però modificare secondo le esigenze dei servizi:

gruppo *a* . . . . . . . 33 per cento
gruppo *t* . . . . . . . 26 per cento
gruppo *erc* . . . . . . 26 per cento
gruppo *o* . . . . . . . 15 per cento

L'assegnazione a quest'ultimo gruppo è subordinata all'esito di speciale visita medica per accertare l'idoneità fisica al servizio di osservatore aereo.

Il raggruppamento provvisorio eseguito è poi comunicato dal Comando della Regia accademia navale al Ministero.

Durante il secondo trimestre le esercitazioni pratiche continuano in massima ad essere comuni a tutti i sottotenenti di vascello; ma in base alla suddivisione di cui sopra è dato maggior sviluppo per ciascun gruppo ad alcune particolari esercitazioni.

Dopo gli esami finali la suddivisione è resa definitiva dal Ministero su proposta del Comando della Regia accademia navale. Gli ufficiali dei gruppi *a*, ed *erc* seguono presso la Regia accademia navale rispettivamente i corsi *a* ed *erc* della durata di due mesi. Gli ufficiali del gruppo *t* seguono presso la direzione armi subacque del Regio arsenale di La Spezia il corso *t* della durata di cinque mesi sotto la direzione di un ufficiale del corpo di stato maggiore brevettato T. o T.S. appositamente destinato e possibilmente non avente altri incarichi. Gli ufficiali del gruppo *o*, in attesa dell'inizio del corso di osservazione aerea di cui al successivo art. 10, ricevono destinazioni di servizio, oppure sono aggregati al gruppo *erc* per compiere esercitazioni di ricezione e di trasmissione.

### Art. 3.

*Abilitazioni per gli ufficiali di stato maggiore*

1. Ultimati i corsi di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, gli ufficiali vengono suddivisi in:

atti ai servizi del tiro (caratteristica *a*);
atti ai servizi delle armi subacquee (id. *t*);
atti ai servizi elettrici e delle comunicazioni (id. *erc*);
atti ai servizi di osservatori aerei (id. *o*).

La caratteristica è assegnata dal Ministero (Direzione generale personale e servizio militare) in base all'attitudine dimostrata durante i corsi stessi.

2. Il Ministero, per esigenze organiche può attribuire le caratteristiche *a*, *t*, ed *erc* ai sottotenenti o tenenti di vascello i quali, pur non essendo nelle condizioni prescritte dal precedente paragrafo, abbiano disimpegnato lodevolmente per almeno un anno (di cui non meno di sei mesi continuativi) i servizi inerenti alle caratteristiche stesse. L'attribuzione è fatta di ufficio previo parere favorevole del Comando dal quale l'ufficiale dipende.

3. Ciascun ufficiale non può avere più di una delle caratteristiche di cui al precedente paragrafo 1. Il Ministero può però variare quella già posseduta sia di ufficio sia a domanda, ma solo per esigenze organiche e purchè siano rispettate le condizioni di cui al precedente paragrafo.

La caratteristica ha valore esclusivamente indicativo e può essere tolta per inidoneità dell'ufficiale ai servizi della specialità. Cessa con la promozione a capitano di corvetta.

Della caratteristica concessa è presa nota nella matricola e nei documenti personali dell'ufficiale.

4. Tra gli ufficiali con la caratteristica *a* sono scelti:

*a*) i direttori del tiro del piccolo calibro e del tiro autonomo di corazzate e di incrociatori;

*b*) i terzi direttori del tiro di incrociatori;

*c*) i direttori del tiro di cacciatorpediniere di dislocamento uguale od inferiore alle 1400 tonnellate.

5. Gli ufficiali con la caratteristica *t* ricevono i seguenti incarichi:

*a*) ufficiale alle armi subacquee di siluranti di superficie (cacciatorpediniere e torpediniere);

*b*) ufficiale alle armi di sommergibili aventi un armamento massimo di sei tubi lanciasiluri;

6. Gli ufficiali con la caratteristica *erc* sono destinati, in massima, come ufficiali di rotta ed alle comunicazioni su unità delle squadre, ovvero sono incaricati dei servizi elettrici. Il servizio disimpegnato con gli incarichi indicati costituisce titolo di merito per l'ammissione al corso E.C. o al corso I.

Art. 4.

*Abilitazione per gli ufficiali medici.*

L'abilitazione all'odontoiatria (caratteristica *odt*) è data agli ufficiali medici dal Ministero (Direzione generale del personale e servizio militare, sentito il parere della Direzione generale di Sanità militare marittima) in base all'esito di un corso di durata non superiore ai sei mesi.

Il Ministero stabilisce anno per anno il numero di tenenti medici di nuova nomina da inviare al corso che ha luogo alla fine di quello integrativo della Scuola di sanità. Essi sono scelti fra coloro che abbiano dimostrato disposizione alla specialità, con preferenza a coloro che avessero richiesto l'ammissione al corso.

La caratteristica ha valore esclusivamente indicativo e può essere tolta per inidoneità dell'ufficiale ai servizi della specialità. Cessa con la promozione a maggiore medico e non impedisce l'acquisizione di altra specializzazione superiore.

Della caratteristica concessa è presa nota nella matricola e nei documenti personali dell'ufficiale.

## CAPO III.

SPECIALIZZAZIONI ORDINARIE.

Art. 5.

*Ammissione ai corsi di specializzazione ordinaria.*

Il Ministero stabilisce il numero di ufficiali da chiamare ai corsi di specializzazione ordinaria.

Possono fare domanda di esservi ammessi coloro che si trovano nelle condizioni prescritte dagli articoli seguenti.

Il Ministero sceglie tra i richiedenti gli ufficiali da chiamare ai corsi entro il numero stabilito per ciascuno. Qualora non si raggiunga questo numero può destinare di ufficio ai corsi altri ufficiali che abbiano i requisiti prescritti fino a completare il numero stesso.

I programmi da svolgere durante i corsi sono approvati con decreto del Ministro per la marina.

La concessione dei brevetti di specializzazione ha luogo con le norme di cui al successivo art. 29.

Art. 6.

*Brevetto D. T.*

1. I tenenti di vascello con meno di due anni di grado ed i sottotenenti di vascello del corso più anziano, abilitati gli uni e gli altri al servizio del tiro (caratteristica *a*), i quali contino almeno 12 mesi di imbarco (compreso quello col grado di sottotenente di vascello) con gli incarichi di cui al paragrafo 4 del precedente art. 3, possono essere ammessi al corso di specializzazione per la direzione del tiro a bordo.

Il corso comprende una parte teorica della durata di circa 6 mesi che si svolge presso la Regia accademia navale ed una parte pratica svolta sia durante il corso teorico sia, per tre mesi, a bordo di navi armate.

Ultimato il corso con esito favorevole l'ufficiale è imbarcato, con incarico appartenente alla sua specialità, su nave armata e dopo un periodo di pratica di mesi sei può conseguire il brevetto D. T. su proposta del Comando di bordo e del Comando superiore da cui la nave dipende.

2. Le destinazioni di bordo cui debbono essere assegnati ufficiali brevettati D. T. sono, in ordine di importanza, le seguenti:

*a*) direttori del tiro di cacciatorpediniere di dislocamento maggiore di 1400 tonnellate. Essi sono scelti in modo che il loro periodo di incarico si svolga tutto prima di giungere all'anzianità di ufficiale in seconda di navi di superficie;

*b*) terzi direttori del tiro di corazzate e secondi direttori del tiro di incrociatori aventi come armamento principale cannoni di calibro superiore a 120 ed inferiore a 203 m/m. Gli ufficiali per questi incarichi sono scelti in modo che li possano svolgere interamente prima di giungere all'anzianità di ufficiale in seconda di navi di superficie;

*c*) direttori del tiro del medio calibro di corazzate e secondi direttori del tiro di corazzate e di incrociatori aventi come armamento principale cannoni di calibro maggiore od uguale a 203 m/m. Gli ufficiali per questi incarichi sono scelti in modo che li possano svolgere mentre essi si trovano nella zona di media anzianità, compresa quella di ufficiale in 2ª poco anziano di nave di superficie.

*d*) direttori del tiro di incrociatori aventi come armamento principale cannoni di calibro maggiore di 120 m/m. Gli ufficiali per questo incarico sono scelti in modo che possano svolgerlo mentre essi si trovano nella zona di anzianità di ufficiale in 2ª e di comandanti.

La successione negli incarichi nell'ordine sopra indicato non è obbligatoria ma indicativa e l'ufficiale può avere direttamente e subito sia l'incarico *a*) sia quello *b*) e passare direttamente dall'*a*) al *c*) od al *d*) e dal *b*) al *c*) od al *d*).

Nessun ufficiale può però avere gli incarichi *c*) e *d*) se non ha avuto prima per almeno 12 mesi quello *a*) o quello *b*).

Art. 7.

*Brevetto T.*

1. Gli ufficiali i quali, dopo il corso superiore, ottenuta la caratteristica *t*, abbiano assolto lodevolmente uno degli incarichi di cui al paragrafo 5 del precedente art. 3 su unità in armamento per un periodo di almeno 12 mesi, possono ottenere il brevetto di specializzazione per il servizio delle armi subacquee a bordo (brevetto T) in base al rapporto del comando di bordo e di quello superiore dal quale l'unità dipende ed al giudizio sulla tesi di fine tirocinio di cui al penultimo comma del successivo art. 27.

2. Gli ufficiali che ottengono il brevetto T sono destinati a coprire i seguenti incarichi:

*a*) ufficiale alle armi subacquee di incrociatori;

*b*) ufficiale alle armi subacquee di reparti complessi di cacciatorpediniere e torpediniere, compreso l'incarico di ufficiale T dell'unità capo squadriglia;

*c*) ufficiale alle armi subacquee di sommergibili armati con almeno 6 tubi lanciasiluri e di gruppi di sommergibili.

Art. 8.

*Brevetto E. C.*

Il corso di specializzazione per la condotta dei servizi elettrici e delle comunicazioni è riservato in linea di massima ai tenenti di vascello nel primo anno di grado, i quali dopo il corso superiore abbiano ottenuto la caratteristica *erc*.

La scelta tra coloro che hanno richiesto l'ammissione è fatta tenendo conto dei risultati ottenuti durante il corso superiore nelle materie professionali che interessano la specialità e delle attitudini dimostrate nei servizi compiuti, dopo ottenuta la caratteristica, nella specialità stessa.

Il corso ha la durata di un anno accademico e si svolge presso la Regia accademia navale. Può essere integrato da un periodo di tirocinio pratico di due mesi presso la direzione armi di uno dei Regi arsenali militari marittimi.

Al termine del corso teorico e del tirocinio pratico, qualora questo abbia avuto luogo, gli ufficiali sono destinati con incarico E sulle navi maggiori (corazzate ed incrociatori). Dopo sei mesi di servizio in tale incarico, se dichiarati idonei dal comando di bordo e dal comando superiore da cui dipende la nave, possono conseguire il brevetto E.C.

Dopo conseguito il brevetto, gli ufficiali brevettati E. C. possono essere chiamati a seguire un corso informativo sul servizio comunicazioni della durata di 4 mesi presso la Regia accademia navale, per essere in seguito destinati ad incarichi speciali del servizio comunicazioni (C).

Art. 9.

*Brevetto I.*

1. Il corso di specializzazione per i servizi idrografici è riservato, in linea di massima, ai sottotenenti di vascello anziani o tenenti di vascello nel primo anno di grado i quali, dopo il corso superiore, abbiano ottenuto la caratteristica *erc.*

La scelta tra coloro che hanno chiesto l'ammissione al corso è fatta tenendo conto dei risultati ottenuti durante il corso superiore nelle materie professionali che interessano la specialità e delle attitudini dimostrate nei servizi compiuti specialmente come ufficiali di rotta od in lavori idrografici.

Il corso ha la durata di cinque mesi e si svolge presso l'Istituto idrografico della Regia marina.

Gli ufficiali risultati idonei debbono poi compiere un tirocinio di otto mesi su nave idrografica o presso l'Istituto idrografico od in ambedue le destinazioni.

2. Gli ufficiali che ottengono il brevetto I sono destinati, di massima, quali operatori su navi idrografiche o presso l'Istituto idrografico della Regia marina, o come insegnanti presso la Regia accademia navale, oppure imbarcano come ufficiali di rotta di navi maggiori.

Art. 10.

*Brevetto O.*

1. Gli ufficiali del gruppo *o* di cui al precedente art. 3 sono ammessi a concorrere alla ammissione al corso di specializzazione per il servizio di osservatore da idrovolante.

Essi debbono avere l'idoneità fisica prescritta per lo speciale servizio cui debbono essere addetti e sono scelti in base ai risultati del corso superiore semprechè abbiano dimostrato attitudine pel detto servizio.

Il corso ha la durata di 6 mesi e si svolge presso la scuola di osservazione aerea di Taranto. Il brevetto è concesso dal Ministero dell'aeronautica.

2. Gli ufficiali che conseguono il brevetto O sono destinati per un periodo di circa tre anni quali osservatori di idrovolanti a bordo di unità munite di aerei o presso le squadriglie dell'aviazione per la Regia marina.

Art. 11.

*Brevetto P.*

Il corso di specializzazione pel servizio di palombaro è riservato ai tenenti di vascello nel primo anno di grado ed ai sottotenenti di vascello i quali abbiano seguito il corso superiore, nonchè ai tenenti del corpo del genio navale o delle armi navali i quali abbiano ultimato i corsi di studio.

La scelta degli aspiranti, nel numero dei posti stabilito dal Ministero, è subordinata alla idoneità fisica prescritta per lo speciale servizio.

Il corso ha luogo presso le Scuole di San Bartolomeo e sulla nave appositamente attrezzata per i palombari di grande profondità; ha carattere essenzialmente pratico e la durata di 4 mesi.

CAPO IV.

SPECIALIZZAZIONI SUPERIORI.

Art. 12.

*Norme generali.*

I brevetti di specializzazione superiore sono dati agli ufficiali del corpo di stato maggiore muniti del brevetto di specializzazione ordinaria ed agli ufficiali dei corpi del genio navale, delle armi navali, della sanità e del commissariato, semprechè gli uni e gli altri abbiano compiuto il servizio di cui appresso o frequentato con buon esito i corsi o tirocini indicati nei successivi articoli, sia presso istituti della Regia marina o di altre Forze armate, sia presso università o stabilimenti italiani od esteri.

Qualora la concessione del brevetto sia subordinata all'esito di corsi o di tirocini, il Ministero determina il numero di ufficiali che può esservi ammesso, in relazione alle necessità organiche: coloro che desiderano seguirli debbono farne domanda al Ministero semprechè abbiano i requisiti richiesti ed obbligarsi per iscritto a non lasciare volontariamente il servizio per almeno sei anni dalla data di inizio del corso. La scelta tra i richiedenti è fatta dal Ministero. Qualora il numero degli ammessi in seguito a domanda non raggiunga quello stabilito dal Ministero questo può completarlo inviandovi di ufficio altri ufficiali che sieno nelle condizioni.

La durata dei corsi o dei tirocini, quando essi si svolgono presso enti della Regia marina, non deve superare tre anni accademici.

Il Ministro per la marina stabilisce con suo decreto i programmi da svolgere, ma può di volta in volta autorizzare gli ufficiali a seguire lo svolgimento di alcune materie presso altri istituti militari o civili anzichè presso istituti della Regia marina.

Il brevetto è concesso a coloro che superino le prove indicate dai programmi di cui sopra, o si trovino nelle condizioni indicate nei successivi articoli, osservando le norme di cui al successivo art. 29.

Art. 13.

*Brevetto D. T. S.*

Gli ufficiali muniti del brevetto D. T. i quali abbiano compiuto complessivamente almeno due anni di servizio come primo direttore del tiro su incrociatori o cacciatorpediniere armati, possono essere prescelti come primi direttori del tiro su nave armata con cannoni di calibro maggiore di 152 m/m o come capi servizio tiro di un comando in capo di squadra o di armata. Dopo dodici mesi di effettivo servizio con l'incarico suindicato possono conseguire il brevetto D. T. S. sempre che il comando di bordo ed il comando superiore da cui la nave o l'ufficiale dipende abbiano espresso parere favorevole.

Il brevetto può essere concesso in qualsiasi momento ed in qualsiasi grado escluso quello di capitano di vascello.

Art. 14.

*Brevetto I. S.*

Per conseguire il brevetto I. S. occorre aver frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione superiore in idrografia e scienze nautiche presso l'Istituto idrografico della Regia marina.

Possono esservi ammessi gli ufficiali in possesso del brevetto I i quali abbiano ultimato il periodo di comando navale prescritto per il grado di tenente di vascello e diano affidamento, per le qualità culturali e per le destinazioni avute, di avere speciale attitudine al servizio idrografico.

Il corso ha la durata di un anno e comprende una parte teorica della durata di sei mesi ed un tirocinio pratico pure di sei mesi che può aver luogo sia presso l'Istituto idrografico sia su nave idrografica.

Art. 15.

*Brevetto M. T.*

1. Per ottenere il brevetto di specializzazione in costruzione di macchine termiche occorre aver compiuto un tirocinio pratico cui possono essere ammessi i capitani del corpo del genio navale i quali abbiano compiuto almeno tre anni di imbarco con tale grado, di cui un anno come capo servizio del genio navale. Sono prescelti coloro i quali abbiano dato prova durante il servizio già prestato di una peculiare preparazione in merito che può anche essere dimostrata con adeguati titoli.

Il tirocinio pratico ha la durata di 18 mesi e si svolge presso uno o più stabilimenti industriali nazionali specializzati nella costruzione di macchine termiche. Al termine del tirocinio coloro che l'hanno seguito debbono sostenere presso il Ministero della marina un esame orale sulla costruzione di macchine termiche e sui calcoli necessari alla loro progettazione. In caso di buon esito essi sono ammessi a seguire un periodo di perfezionamento pure di 18 mesi presso il Comitato per i progetti delle navi durante il quale debbono prendere pratica di studi e progetti relativi ad apparati motori. Ultimato tale periodo ciascun ufficiale deve elaborare un progetto di apparato motore marino su tema assegnato dal Ministero, per il cui sviluppo sono assegnati 30 giorni di tempo.

2. Conseguito il brevetto di specializzazione coloro che si siano in particolar modo distinti sia durante i tirocini sia nel progetto di cui sopra, possono ottenere, su proposta del Presidente del Comitato per i progetti di navi o su loro richiesta, di essere inviati presso stabilimenti industriali specializzati esteri. L'accoglimento da parte del Ministero della domanda o della proposta è subordinato alla buona conoscenza da parte dell'ufficiale interessato della lingua della nazione presso cui dovrebbe essere seguito il tirocinio. La durata di quest'ultimo è fissata dal Ministero.

Art. 16.

*Brevetto E. I. S.*

Per ottenere il brevetto di specializzazione in elettrotecnica industriale occorre aver seguito con esito favorevole un corso di perfezionamento al quale possono essere ammessi i maggiori del corpo del genio navale nel primo anno di grado ed capitani dello stesso corpo che abbiano compiuto il periodo obbligatorio di imbarco.

Il corso ha la durata di dodici mesi e si svolge presso l'Istituto nazionale « Galileo Ferraris » sezione elettro-meccanica di Torino.

Gli ufficiali risultati idonei agli esami debbono poi compiere, per potere ottenere il brevetto, un periodo di tirocinio pratico nella specialità della durata di sei mesi presso una direzione delle costruzioni di un Regio arsenale militare marittimo.

Art. 17.

*Brevetti Arch.N e Mtg.*

Il brevetto di specializzazione in architettura navale e quello in metallurgia sono riservati agli ufficiali superiori del corpo del genio navale e sono concessi, a domanda o di ufficio, per titoli o per meriti speciali conseguiti in particolari destinazioni od incarichi.

Art. 18.

*Brevetto Ch.*

Per conseguire il brevetto di specializzazione in chimica di guerra occorre aver seguito con buon esito un apposito corso al quale possono essere ammessi i capitani del corpo delle armi navali nei primi due anni di grado ed i tenenti dello stesso corpo che abbiano ultimato il periodo obbligatorio d'imbarco, semprechè negli incarichi avuti inerenti alla specialità abbiano dimostrato di possedere speciale attitudine a quel servizio. Sono preferiti gli ufficiali muniti di laurea in ingegneria chimica od in chimica pura od in chimica industriale, o del brevetto P.

Il corso ha carattere pratico e comprende un periodo di servizio durante un anno accademico presso la Regia accademia navale in qualità di assistente dell'insegnante di chimica e gas di guerra, ed un tirocinio di sei mesi presso il Centro chimico militare in Roma. Durante quest'ultima destinazione deve essere svolta una tesi assegnata dal Ministero della marina.

Al corso deve seguire, per poter conseguire il brevetto, un periodo di servizio di sei mesi in un incarico a terra inerente alla specialità.

Art. 19.

*Brevetto Ott.*

Per conseguire il brevetto di specializzazione in ottica occorre aver frequentato il corso biennale dell'Istituto superiore di ottica in Arcetri (Firenze) ed avere superato i relativi esami.

Possono essere ammessi al detto corso i capitani del corpo delle armi navali nel primo anno di grado ed i tenenti dello stesso corpo i quali abbiano ultimato il periodo obbligatorio d'imbarco. Costituiscono elementi di scelta le note caratteristiche, le votazioni ottenute ai corsi d'ingegneria e d'integrazione ed il servizio eventualmente prestato presso il centro ottico sperimentale di Pola od il reparto ottico della direzione armi di un Arsenale militare marittimo.

Al corso deve seguire, per poter ottenere il brevetto, un periodo di sei mesi di servizio nella specialità presso il reparto ottico della direzione armi di un arsenale marittimo o presso il centro ottico sperimentale di Pola.

Art. 20.

*Brevetto A.M.S.*

Per conseguire il brevetto di specializzazione in artiglieria, munizionamento e balistica, occorre aver frequentato con buon esito un corso di specializzazione cui possono essere ammessi i capitani di corvetta (normalmente nel primo anno di grado)

ed i tenenti di vascello che abbiano compiuto il comando navale, muniti del brevetto D.T. o D.T.S., nonchè i capitani delle armi navali nei primi due anni di grado ed i tenenti del corpo delle armi navali che abbiano ultimato il periodo obbligatorio d'imbarco.

Il corso ha la durata di due anni e si svolge presso l'istituto superiore tecnico armi e munizioni del Regio esercito in Roma.

Esso è seguito da un tirocinio pratico di almeno sei mesi completi ed effettivi, presso la direzione armi di un arsenale militare marittimo od un balipedio od altra particolare destinazione inerente alla caratteristica.

Gli ufficiali che ottengono il brevetto A.M.S. conservano le caratteristiche D.T. o D.T.S.

### Art. 21.

*Brevetto T.S.*

Per conseguire il brevetto di specializzazione in armi subacquee, occorre aver frequentato con buon esito un corso di specializzazione cui possono essere ammessi i capitani di corvetta (normalmente nel primo anno di grado) ed i tenenti di vascello che abbiano compiuto il comando navale, muniti del brevetto T, nonchè i capitani del corpo delle armi navali nei primi due anni di grado ed i tenenti dello stesso corpo che abbiano ultimato il periodo obbligatorio d'imbarco.

Il corso ha la durata di circa nove mesi e si svolge:

*a*) presso la Regia accademia navale di Livorno per gli ufficiali del corpo di stato maggiore;

*b*) presso l'istituto superiore tecnico armi e munizioni del Regio esercito in Roma ed il Ministero della marina per gli ufficiali del corpo delle armi navali.

Il corso è seguito da un tirocinio pratico che ha durata di sei mesi per gli ufficiali del corpo di stato maggiore e quella di tredici mesi per gli ufficiali del corpo delle armi navali. Per i primi esso si svolge presso comandi navali complessi; per i secondi presso stabilimenti militari o privati che eseguano lavori e costruzioni interessanti le armi subacquee.

### Art. 22.

*Brevetto E.C.S.*

Per conseguire il brevetto di specializzazione in elettrotecnica e servizio delle comunicazioni, occorre aver frequentato con buon esito un corso di specializzazione cui possono essere ammessi i capitani di corvetta (normalmente nel primo anno di grado) ed i tenenti di vascello i quali abbiano compiuto il comando navale, muniti del brevetto E. C., nonchè i tenenti del corpo delle armi navali che abbiano ultimato il periodo obbligatorio d'imbarco ed i capitani dello stesso corpo nei primi due anni di grado.

Per gli ufficiali di stato maggiore il corso ha la durata di un anno accademico e si svolge presso l'istituto elettrotecnico e delle comunicazioni di Livorno. Esso può essere seguito da un corso superiore di telegrafia e telefonia presso il R. Istituto sperimentale delle comunicazioni.

Per gli ufficiali delle armi navali il corso ha la durata di quindici mesi di cui nove presso l'Istituto nazionale « Galileo Ferraris » di Torino (od altro istituto italiano stabilito dal Ministro per la marina) e sei presso l'Istituto elettrotecnico e delle comunicazioni di Livorno. Esso è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso una sede di servizio, tirocinio che può essere sostituito in tutto od in parte da un corso di telefonia e telegrafia presso il R. Istituto sperimentale delle comunicazioni, od anche da un prolungamento del corso presso l'Istituto di Livorno.

### Art. 23.

*Brevetti di specializzazione medica.*

Per poter conseguire i brevetti di specializzazione medica indicati nel precedente art. 1, paragrafo 5, lettera *n*), gli ufficiali medici debbono seguire con buon esito un tirocinio, della durata massima di due anni, quali assistenti militari, presso cliniche od istituti universitari o reparti di ospedali civili, determinati di volta in volta dal Ministro per la marina.

Possono essere ammessi al tirocinio i maggiori medici ed i capitani medici anziani che abbiano l'anzianità fissata di volta in volta dal Ministro per la marina.

Al tirocinio deve seguire un periodo di sei mesi di servizio nella specialità.

Per il conseguimento del brevetto è necessario anche di aver ottenuto l'idoneità nell'esame di concorso a maggiore qualora questo grado non sia stato ancora conseguito.

### Art. 24.

*Brevetto Mcl.*

Per poter conseguire il brevetto di specializzazione in merceologia gli ufficiali del corpo di commissariato debbono compiere con buon esito un corso biennale presso la facoltà di economia e commercio della Regia università di Roma.

Al corso possono essere ammessi i capitani ed i tenenti con non più di otto anni di servizio e non meno di quattro, i quali durante gli studi compiuti (laurea e corso integrativo) o nelle destinazioni avute abbiano dimostrato attitudine al servizio nella specialità.

Il corso è poi integrato da un periodo di servizio nella specialità della durata di sei mesi almeno.

## CAPO V.

### Disposizioni procedurali

### Art. 25.

*Corsi presso Regie università od Istituti superiori italiani od esteri.*

Gli ufficiali ammessi a frequentare corsi presso Regie università od Istituti superiori sia italiani che esteri, in base alle disposizioni del presente regolamento, debbono inviare al Ministero al termine di ogni sessione di esami, pel tramite stabilito dalle norme di cui al successivo art. 35, un documento, rilasciato dall'istituto, indicante i risultati ottenuti.

L'ammissione ai corsi comporta la permanenza degli ufficiali presso gli istituti per il tempo strettamente necessario per il completamento dei corsi stessi comprese le due sessioni di esami o quelle normali stabilite dall'ordinamento dell'Istituto.

Coloro che non riuscissero a conseguire il titolo comprovante l'esito favorevole del corso al termine del periodo suindicato debbono avere una destinazione di servizio, ma sono autorizzati a dare nell'anno successivo nuovi esami nelle due sessioni ordinarie ove si tratti di Regie università o nelle sessioni ammesse dall'ordinamento dell'Istituto negli altri casi. In tal caso le spese inerenti agli esami stessi ed alla concessione del titolo debbono rimanere a carico dell'ufficiale.

Si può derogare dalla norma di cui sopra soltanto per ragioni di salute o per altra causa di forza maggiore.

Art. 26.

*Tirocini presso stabilimenti industriali italiani od esteri e presso ospedali.*

L'ufficiale ammesso a seguire tirocini di specializzazione tecnica presso stabilimenti sia italiani che esteri a termini del presente regolamento, durante la permanenza nello stabilimento deve redigere ogni due mesi una relazione sull'attività svolta durante il bimestre, sugli studi compiuti e sulle osservazioni più importanti fatte. Al termine del tirocinio o di ciascun periodo di tirocinio quando quest'ultimo ha luogo in più stabilimenti, l'ufficiale deve riferire per iscritto e dettagliatamente su tutti gli studi, lavori e prove alle quali ha preso parte, aggiungendo le osservazioni ed i confronti che ritenga opportuni.

Gli ufficiali medici ammessi ai tirocini di specializzazione a termini del precedente art. 23 debbono redigere ogni semestre una relazione sulla attività svolta ed inviarla al Ministero, pel tramite stabilito dalle norme di cui al successivo art. 35, insieme a copia dei lavori eventualmente pubblicati inerenti alla specializzazione. Alla fine del corso un rapporto informativo del direttore della clinica, istituto o reparto ospedaliero, da inviare al Ministero con le modalità prescritte dalle norme suaccennate, deve attestare il grado di competenza conseguita nella specialità e precisare se l'esito del tirocinio debba essere ritenuto ottimo, buono, regolare o insufficiente.

Il direttore generale del Ministero cui compete a seconda delle specializzazioni di esaminare le relazioni finali prescritte dal presente articolo, ne riassume il valore con un punto espresso in ventesimi.

Art. 27.

*Corsi presso enti od istituti della Regia marina.*

I corsi teorici previsti dal presente regolamento che hanno luogo presso enti od istituti della Regia marina sono svolti con le stesse norme in vigore per i corsi ufficiali presso la Regia accademia navale.

E' in facoltà del Ministero di escludere dai corsi durante il loro svolgimento quegli ufficiali che non diano affidamento di proseguire utilmente negli studi.

Normalmente al termine di ogni corso gli ufficiali sono sottoposti ad esami. Le commissioni esaminatrici sono composte di cinque membri compreso il presidente che deve essere un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale a seconda del corpo cui appartengono gli ufficiali allievi ed è nominato dal Ministero.

Il Ministro per la marina può disporre che, invece di un'unica commissione provvedano agli esami sottocommissioni ciascuna di tre membri; in tal caso il Ministro, oltre al presidente della commissione nomina anche i presidenti delle sottocommissioni.

La votazione media deve essere espressa in ventesimi; per essere riconosciuto meritevole del brevetto l'ufficiale in questa votazione deve riportare almeno tre quarti del massimo.

E' ammessa una sola sessione di esami di riparazione dalla quale possono essere esclusi gli ufficiali che abbiano dimostrato durante lo svolgimento del corso di non possedere nel complesso le qualità necessarie per assumere gli incarichi inerenti alla specialità.

Non è ammessa la ripetizione dei corsi o tirocini salvo i casi di malattia o di forza maggiore riconosciuti dal Ministero.

Normalmente al termine della parte pratica di ciascun corso gli ufficiali che lo seguono debbono elaborare, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, una tesi su tema assegnato dal Ministero stesso; tesi che il redattore deve poi discutere dinanzi alla commissione di cui al terzo comma del presente articolo.

Le norme di cui sopra non si applicano ai corsi di abilitazione di cui al precedente art. 2; per essi il Ministero stabilisce speciali norme da approvare insieme ai programmi dei corsi stessi.

Art. 28.

*Corsi presso enti od istituti militari non dipendenti dalla Regia marina.*

I corsi teorici previsti dal presente regolamento svolti presso enti od istituti militari non dipendenti dalla Regia marina sono svolti secondo le norme ed i programmi in vigore degli istituti stessi sia per la parte scientifica sia per quella militare e disciplinare.

Anche gli esami di fine corso si svolgono secondo le norme in vigore negli istituti stessi.

Le altre norme del precedente articolo valgono per i corsi suindicati in quanto applicabili.

La tesi prescritta dal precedente articolo, qualora non sia prevista dall'ordinamento dell'istituto, deve ugualmente essere redatta ed inviata al Ministero, con le modalità stabilite dalle norme di cui al successivo art. 35; l'organo tecnico competente l'esamina ed esprime il suo giudizio con un punto in ventesimi.

Art. 29.

*Norme generali per il conseguimento dei brevetti di specializzazione.*

Per ottenere il brevetto di specializzazione occorre:

*a*) aver seguito con esito favorevole i corsi ed i tirocini prescritti;

*b*) aver disimpegnato lodevolmente nel periodo di tempo prescritto gli incarichi indicati nei precedenti articoli;

*c*) avere speciale idoneità fisica nei casi in cui essa sia prescritta per le mansioni da compiere.

Il requisito di cui alla lettera *a*) deve risultare dai documenti ufficiali individuali di fine corso o tirocinio rilasciati dall'autorità competente.

Il requisito di cui alla lettera *b*) deve risultare da uno speciale rapporto del comando o dell'ente presso cui l'ufficiale ha prestato il servizio prescritto, corredato del parere del comando superiore da cui esso dipende o dell'organo tecnico centrale che deve esaminare il rapporto. L'uno e l'altro sono allegati allo specchio caratteristico dell'ufficiale.

Il requisito di cui alla lettera *c*), quando è richiesto, deve risultare dal certificato di visita medica redatto per l'ammissione dell'ufficiale al corso.

I brevetti sono concessi dalla commissione ordinaria di avanzamento (ad eccezione del brevetto *O* di cui all'art. 10) cui sono comunicati oltre gli atti normalmente richiesti e quelli attestanti il possesso dei requisiti suindicati anche il parere espresso dalla direzione generale del personale e del servizio militare, dall'ufficio di stato maggiore, nonchè dalle direzioni generali tecniche o dai comitati tecnici centrali, a seconda del corpo cui gli ufficiali appartengono.

Per l'espletamento del compito di cui sopra la Commissione ordinaria di avanzamento oltre ai membri di cui al primo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento dei corpi militari della R. Marina approvato col R. decreto 1° agosto 1936-XIV comprende:

il direttore generale delle armi e degli armamenti navali per la concessione ad ufficiali del corpo delle armi navali dei brevetti E.C.S.; T.S.; A.M.S.; Ch ed Ott;

il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche per la concessione dei brevetti M.T.; E.I.S.; Arch. N. e Mtg.;

il direttore generale della sanità per la concessione dei brevetti di specializzazioni mediche;

il direttore generale di commissariato per la concessione del brevetto Mcl:

Art. 30.

*Durata dei brevetti.*

I brevetti di specializzazione superiore non hanno limiti nella loro durata.

I brevetti di specializzazione ordinaria, salvo quanto è detto in seguito per i brevetti O e P, possono esser dichiarati decaduti, con la stessa procedura stabilita per la loro concessione, qualora nel periodo di quattro anni dalla concessione l'ufficiale non abbia disimpegnato per almeno diciotto mesi destinazioni di servizio inerenti alla specialità o non abbia dato prova di idoneità nel servizio stesso.

I sottotenenti di vascello ed i tenenti di vascello i cui brevetti D.T.; T.; E.C. ed I sieno dichiarati decaduti sono inscritti rispettivamente nei ruoli *a, t* ed *erc.*

I brevetti O decadono il 1° ottobre dell'anno seguente a quello in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio aereo. Possono essere rinnovati seguendo norme stabilite dal Ministro per la marina.

I brevetti P hanno la validità di un anno e sono rinnovabili di anno in anno per determinazione del Ministro per la marina se l'ufficiale conserva l'idoneità fisica necessaria per il servizio di palombaro e se ha compiuto gli allenamenti prescritti. Il controllo di questi ultimi è eseguito dal Comando della scuola palombari a San Bartolomeo che riferisce in merito al Ministero entro la prima quindicina del mese di ottobre di ogni anno.

Art. 31.

*Variazioni e sospensione dei corsi.*

Il Ministro per la marina può per particolari esigenze di servizio variare la durata dei corsi e dei tirocini e se necessario sospenderne anche l'esecuzione: in quest'ultimo caso può provvedere con norme temporanee alla concessione dei brevetti semprechè per ragioni organiche ciò sia necessario.

Art. 32.

*Concessioni speciali.*

Indipendentemente dal disposto dei precedenti articoli è in facoltà del Ministro per la marina:

*a*) di autorizzare la concessione di più di una caratteristica per speciali riconosciute attitudini secondo norme particolari, ma con la procedura di cui al precedente art. 29, e per esigenze di servizio (ad es. concessione della caratteristica T ad ufficiali O per gruppi di idrosiluranti);

*b*) di disporre che ufficiali dei vari corpi della Regia marina seguano speciali corsi presso istituti superiori delle altre forze armate, Regie università od altri Istituti superiori sia nazionali che esteri, per specializzarsi in particolari discipline riconosciute utili ai servizi della Regia marina.

Agli ufficiali di cui alla lettera *b*) sono applicabili le disposizioni del precedente art. 25.

CAPO VI.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 33.

1. Possono conseguire a domanda il brevetto D.T. i tenenti di vascello appartenenti ai corsi usciti dalla Regia accademia navale anteriormente al 15 giugno 1933 e promossi prima del 1° luglio 1937 i quali entro il 1° ottobre 1939 si trovino in una delle condizioni seguenti:

*a*) aver disimpegnato per due cicli addestrativi completi l'incarico alle artiglierie come direttore del tiro di cacciatorpediniere oppure come secondo o terzo direttore del tiro di incrociatore, semprechè l'ufficiale conti almeno dodici mesi di incarico come direttore del tiro di cacciatorpediniere. Occorre inoltre che l'incarico sia stato svolto su navi armate con partecipazione della nave ad esercitazioni eseguite sotto controllo ministeriale;

*b*) avere diretto con esito favorevole le seguenti serie di tiro:

quattro diurne a 2ª o 3ª carica con cannoni di calibro non inferiore a 90 m/m.;

due notturne a 2ª o 3ª carica con cannoni di calibro non inferiore a 90 m/m.;

due a 1ª carica con cannoni di calibro non inferiore al 120 oppure una con cannoni di calibro non inferiore al 120 e due con cannoni di calibro inferiore fino ai 90 m/m incluso.

I risultati favorevoli dei tiri debbono risultare da documenti allegati alla domanda e debbono essere controllati dal Ministero, ufficio di stato maggiore.

2. Possono conseguire il brevetto T i tenenti di vascello promossi a tale grado posteriormente al 30 giugno 1935 i quali abbiano disimpegnato lodevolmente, per almeno un anno, l'incarico di ufficiale alle armi subacquee a bordo di unità navali per le quali tale incarico sia previsto dalle tabelle.

Possono inoltre ottenere la caratteristica *t*, previo breve tirocinio regolato da norme emanate dal Ministero, i tenenti di vascello promossi a tale grado posteriormente al 30 giugno 1935 i quali non abbiano altro brevetto (salvo quello O o quello P) e siano imbarcati come ufficiali in seconda od ufficiali di bordo su siluranti di superficie o su sommergibili. Essi assumono di ufficio il brevetto T qualora dopo ottenuta la caratteristica *t* abbiano disimpegnato lodevolmente per almeno sei mesi l'incarico di ufficiale delle armi subacquee a bordo di unità navali.

3. Possono conseguire di ufficio il brevetto D.T.S. gli ufficiali del corpo di stato maggiore brevettati D.T. i quali al 1° ottobre 1939 abbiano disimpegnato lodevolmente per almeno dodici mesi l'incarico di direttore del tiro su unità armate con cannoni del calibro non inferiore al 203 o di capo servizio tiro di squadra.

4. Possono conseguire di ufficio il brevetto I.S. gli ufficiali muniti del brevetto I i quali abbiano assolto lodevolmente incarichi direttivi di particolare importanza nella specialità per un periodo non inferiore a sei mesi senza interruzioni.

5. Possono conseguire d'ufficio il brevetto Ch. gli ufficiali delle armi navali che abbiano dato prova di speciale competenza nel servizio chimico di guerra e siano proposti pel conferimento del brevetto dall'autorità dalla quale dipendono.

6. Possono conseguire d'ufficio il brevetto Ott. gli ufficiali delle armi navali che abbiano seguito lodevolmente il corso di ottica presso l'Istituto superiore di ottica di Arcetri.

7. Possono conseguire d'ufficio il brevetto E.C.S. gli ufficiali del corpo di stato maggiore in possesso del brevetto E.C. i quali abbiano compiuto o compiano lodevolmente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, un periodo di 18 mesi di servizio con funzioni direttive presso i reparti elettrici o delle comunicazioni di una direzione armi, ovvero abbiano avuto per lo stesso periodo di tempo l'incarico di capo servizio E C presso un Comando di squadra o di direttore del servizio radio-telegrafico di un governo d'oltremare, oppure superino gli esami di elettroacustica ed organizzazione dei servizi comunicazioni secondo i programmi di cui al precedente art. 12.

Possono pure conseguire d'ufficio il brevetto E.C.S. gli ufficiali del corpo delle armi navali i quali abbiano compiuto o compiano lodevolmente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento un periodo di 18 mesi di servizio con l'incarico di direttore del servizio radio-telegrafico di un governo d'oltremare, oppure abbiano seguito con esito favorevole il corso di telegrafia e telefonia presso l'istituto superiore di telegrafia e telefonia di Roma o corsi equipollenti presso altri istituti nazionali od esteri.

8. Possono conseguire d'ufficio il brevetto A.M.S. gli ufficiali dei corpi di stato maggiore e delle armi navali i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

*a)* abbiano seguito con esito favorevole, pur non avendo i requisiti di cui al precedente art. 20, due anni di corso presso l'Istituto superiore tecnico armi e munizioni del Regio esercito e dopo abbiano assolto lodevolmente per almeno sei mesi un incarico di carattere tecnico giudicato sufficiente dalla commissione di avanzamento;

*b)* abbiano disimpegnato con particolare competenza per la durata di due anni di cui almeno uno continuativo l'incarico di:

capo reparto A o capo sezione del reparto A del centro esperienze armi navali;

direttore del balipedio G. Ronca di Viareggio;

capo divisione o capo sezione della divisione munizionamento e servizi chimici o della divisione artiglierie e servizio tiro presso la direzione generale armi ed armamenti navali del Ministero.

9. Possono conseguire di ufficio il brevetto T.S. gli ufficiali dei corpi di stato maggiore o delle armi navali i quali abbiano già seguito il corso T.S. ed avuto incarichi inerenti alla specialità, oppure abbiano assolto lodevolmente per almeno due anni mansioni inerenti al servizio armi subacquee.

10. Indipendentemente dalle disposizioni di cui sopra possono essere concessi d'ufficio brevetti di specializzazione superiore a quegli ufficiali i quali ne siano giudicati meritevoli per speciali titoli o destinazioni o per aver dimostrato doti particolari di preparazione e di coltura tali da far ritenere che la concessione del brevetto torni a reale ed effettivo vantaggio del servizio.

11. La concessione del brevetto in base alle norme del presente articolo ha luogo seguendo la stessa procedura indicata nel precedente art. 29.

12. Le facoltà di cui ai paragrafi precedenti cessano dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## CAPO VII.

### Brevetti precedenti.

#### Art. 34.

I brevetti di abilitazione, specializzazione e specializzazione superiore concessi in base alle norme abrogate col presente regolamento conservano la loro efficacia per tutto il periodo stabilito dalle norme stesse e sono considerati equivalenti a tutti gli effetti a quelli corrispondenti previsti dal presente regolamento prendendo le relative lettere caratteristiche.

## CAPO VIII.

### Norme di applicazione.

#### Art. 35.

Il Ministro per la marina ha facoltà di emanare le norme di applicazione del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per la marina*
MUSSOLINI

(3218)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 luglio 1939-XVII.

**Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Luigi Visconti.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Luigi Visconti, quale ispettore del Partito Nazionale Fascista;

Visto che il fascista Luigi Visconti ha cessato dalla carica di ispettore del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Visconti cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 4 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3271)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 luglio 1939-XVII.

**Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione quadriennale d'arte in Roma ».**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 2023, con cui è istituito in Roma un Ente autonomo avente personalità giuridica, denominato « Esposizione nazionale quadriennale di Roma » e ne è approvato lo statuto relativo;

Visto l'art. 6 dello statuto predetto;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1938-XVI con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo;

Considerato che il dott. Andrea Geisser Celesia di Vegliasco rappresentante, in detto Consiglio, del Ministero della cultura popolare, ha cessato dalla carica di reggente la Direzione generale per i servizi di propaganda;

Sulla proposta del Ministro per la cultura popolare;

Decreta:

Il dott. Ottaviano Armando Koch, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, reggente la Direzione generale per i servizi della propaganda del Ministero della cultura popolare, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte in Roma », in sostituzione del dottor Andrea Geisser Celesia di Vegliasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3239)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1939-XVII.

**Dichiarazione di trasformazione in ente morale dell'Unione agraria cooperativa di Fontanarosa e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Avellino.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'Unione agraria cooperativa di Fontanarosa è dichiarata trasformata in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

L'Ente di cui al precedente articolo è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Avellino.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività dell'Unione agraria cooperativa di Fontanarosa alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio, approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Avellino.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dell'Ente fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Avellino il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dall'Unione agraria cooperativa di Fontanarosa al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Avellino nei riguardi della cessata attività dell'Unione agraria cooperativa di Fontanarosa.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Avellino è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Avellino nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 21 luglio 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(3241)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1939-XVII.

**Autorizzazione alla Mutua assicurazione Enti cooperativi italiani all'esercizio del ramo « garanzia di fedeltà » e la riassicurazione nel ramo infortuni.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società Mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel ramo garanzia di fedeltà e la riassicurazione nel ramo infortuni;

Visto lo statuto della Società predetta;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni;

Decreta:

La Società Mutua enti cooperativi italiani, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo « garanzia di fedeltà » e la riassicurazione nel ramo infortuni.

Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

*Il Ministro*: RICCI

(3227)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1939-XVII.

**Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Belluno come Istituto fascista autonomo provinciale.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049;

Visto il R. decreto 15 settembre 1922 con il quale l'Istituto per le case popolari di Belluno fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi del cennato testo unico;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal commissario prefettizio del sopracennato Istituto con delibera 2 settembre 1938;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Belluno è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Belluno ».

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1939-XVII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

*Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI

(3221)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1939-XVII.
**Modificazione alle designazioni degli Istituti incaricati della vigilanza per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge, approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto del Ministero dell'economia nazionale, in data 21 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 4, foglio 363, col quale venivano designati gli Istituti incaricati, per la parte di competenza del Ministero dell'economia nazionale, della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII, il servizio di vigilanza per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, per i burri e formaggi nella provincia di Mantova è affidato all'Istituto caseario e zootecnico « Umberto di Savoia » di Castelnuovo di Curtatone, quale Istituto collaboratore dell'Istituto principale di cui all'art. 5, n. 3 in sostituzione dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi, il quale, dalla data predetta, cessa di esplicare tale incarico in detta provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(3204)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1939-XVII.
**Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Fagnana (Udine), della estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada che ad ovest di Fagnana porta a Rivolta fino all'incrocio con la strada che dirigendosi a nord conduce a Madrisio, toccando le località Madonna di Tavelle; strada da detto incrocio fino a Madrisio; da Madrisio sino all'incrocio della provinciale S. Daniele del Friuli-Fagnana; da detto incrocio lungo la provinciale stessa fino a Fagnana fino a ricongiugersi alla stazione di Fagnana con la strada Fagnana-Rivolta;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 giugno 1938, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(3137)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1939-XVII.
**Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Imperia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di S. Bartolomeo (Imperia), della estensione di ettari 160 circa, delimitata dai seguenti confini:

Segreria vecchia fino alla dorsale indi al passo del lupo (quota 1118). Strada mulattiera (quota 835) sino alla strada militare Colle S. Bartolomeo a S. Bernardo di Conio. Da quota 879 di detta strada per la mulattiera che scende a Poggio Alto. Mulattiera Poggio Alto-Conio. Mulattiera Conio-S. Bernardo di Conio. Mulattiera S. Bernardo di Conio-Ponte Calcinara-Giara di Rezzo-Ponte Pian dei Brun Mulattiera sopra Lavina sino a Colle Lavinelle (quota 560). Mulattiera C. Lavinelle a C. Ronca direzione quota 652. Mulat-

tiera casa cantoniera-Strada nazionale sino a Ritano Beveraggio Soprano-dorsale Segreria vecchia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Imperia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 15 luglio 1938, in una zona della provincia di Imperia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provincale di Imperia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1939-XVII

*Il Ministro*: Rossoni

(3139)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia di Tezze » in provincia di Vicenza

Con Regio decreto 2 dicembre 1937, n. 6863, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1939, al registro n. 11, foglio n. 110, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n., 215, il Consorzio di miglioramento fondiario denominato della Roggia di Tezze, in comune di Castelgomberto, in provincia di Vicenza.

(3260)

### Sostituzione del presidente del Consorzio di bonifica « Corno » in provincia di Udine

Con decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, n. 4042, il comm. Giuseppe Rinaldi è stato nominato presidente del Consorzio di bonifica « Corno » con sede in Udine, in sostituzione del dimissionario grand'uff. Domenico Rubini.

(3263)

### Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Dermulo in provincia di Trento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 18 luglio 1939-XVII, n. 4041 è stata riconosciuta al Consorzio irriguo Dermulo, con sede in comune di Taio, provincia di Trento, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed è stato approvato il nuovo statuto consorziale.

(3264)

### Approvazione del regolamento per il funzionamento dell'ufficio unico dei « Consorzi di bonifica riuniti fra Taglio e Livenza ».

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 18 luglio 1939-XVII è stato approvato il regolamento per il funzionamento dell'ufficio unico dei « Consorzi di bonifica riuniti fra Taglio e Livenza ».

(3265)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

### Media dei cambi e dei titoli

del 20 luglio 1939-XVII.

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 89 — |
| Francia (Franco) | 50,40 |
| Svizzera (Franco) | 428,85 |
| Argentina (Peso carta) | 4,39 |
| Belgio (Belga) | 3,23 |
| Canadà (Dollaro) | 18,98 |
| Danimarca (Corona) | 3,973 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6245 |
| Norvegia (Corona) | 4,4715 |
| Olanda (Fiorino) | 10,1675 |
| Polonia (Zloty) | 357,4[illegible] |
| Portogallo (Scudo) | 0,8077 |
| Svezia (Corona) | 4,585 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 22,85 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 4,8733 |
| Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 16,23 |
| Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing) | 43,70 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,5236 |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing) | 222,20 |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 15,10 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 3,8520 |
| Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing) | 439,56 |
| | |
| Rendita 3,50 % (1906) | 71,925 |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,05 |
| Id. 3,00 % Lordo | 50,15 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 67,275 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 91,775 |
| Rendita 5 % (1935) | 90,70 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 90,70 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 98,725 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 10[illegible],20 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 89,775 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 89,675 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 65,60 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze, in data 13 luglio 1939-XVII, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Caltanissetta, già conferito col precedente decreto Ministeriale 27 agosto 1932-X, al notaio dott. Angelo Leonardi fu Pasquale, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 18 luglio 1939-XVII

*Il direttore generale*: Potenza

(3262)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO | NUMERO d'iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P. R. 3,50 % (1934) | 300825 | 94,50 | Sciortino *Placido* fu Michelangelo, minore sotto la patria potestà della madre Franco *Santa* ved. di Sciortino Michelangelo, dom. a Castel di Lucio (Messina). | Sciortino *Placido-Nicola* fu Michelangelo, minore sotto la patria potestà della madre Franco *Maria-Santa*, ecc., come contro. |
| Buono del Tesoro nov 5 % | 709 Serie IX | 60.000 — Capitale | *Costa* Luigi fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Sorbo Maddalena fu Francesco, dom. in Piedimonte d'Alife. | *Gosta* Luigi fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Sorbo Maddalena fu Francesco, dom. in Piedimonte d'Alife. |
| Rendita 5 % | 134612 | 1610 — | Truffi *Giuseppina fu Galeazzo* moglie di Laghi Ferdinando, dom. in Reggio Emilia, vincolato per dote. | Truffi *Giuseppa* fu *Cosma-Galeazzo*, moglie di Laghi Ferdinando, dom. in Reggio Emilia, vincolato per dote. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 249496 | 945 — | Martinengo *Letizia fu Giuseppe*, minore sotto la tutela di Biglia Giovanni fu Sebastiano, dom. a Mombercelli (Alessandria). | Martinengo *Letizia-Angela* fu *Giovanni-Giuseppe*, minore, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 337844 | 77 — | Pernis Guglielmina di Eugenio, *nubile*, domiciliata a Cagliari. | Pernis Guglielmina di Eugenio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Cagliari. |
| Id. | 354089 | 35 — | Pernis Serpieri Guglielmina fu *Eugenia*, minore sotto la tutela di Diaz Roberto, dom. a Cagliari. | Pernis Serpieri Guglielmina fu *Eugenio*, nubile, dom. a Cagliari. |
| Id. | 779254 | 70 — | Chiadò Pierina fu *Luigi*, nubile, dom. a Nole Canavese (Torino), con usufrutto a favore di Tibaldi Anna di Giacomo, ved. Chiadò *Luigi*, dom. a Nole Canavese (Torino). | Chiadò Pierina fu *Michele-Luigi*, nubile, domiciliata a Nole Canavese (Torino), con usufrutto a favore di Tibaldi Anna di Giacomo, ved. Chiadò *Michele-Luigi*, ecc., come contro. |
| Id. | 779253 | 70 — | Chiadò Bianca fu Luigi, nubile, dom. a Nole Canavese (Torino), con usufrutto come sopra. | Chiadò Bianca fu *Michele-Luigi*, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 139318 | 17,50 | Chiadò Bianca e Pierina fu *Luigi*, minori sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna di Giacomo, ved. di Chiadò *Luigi*, dom. in Nole Canavese (Torino). | Chiadò Bianca e Pierina fu *Michele-Luigi*, minori sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna di Giacomo, ved. di Chiadò *Michele-Luigi*, dom. in Nole Canavese (Torino). |
| Id. | 45470 | 700 — | Calza Maria fu Giuseppe ved. Gandolfi Giovanni, dom. a Secugnano (Milano), usufrutto vitalizio a Gandolfi *Elena* fu Francesco vedova di Grossi Achille, dom. a Lodi. | Come contro, con usufrutto vitalizio a Gandolfi *Maddalena* fu Francesco ved. di Grossi Achille, dom. a Lodi. |
| P. R. 3,50 % | 174147 | 262,50 | Lojacono Filippo fu *Antonio*, dom. a Mistretta (Messina). | Lojacono Filippo fu *Antonino*, dom. a Mistretta (Messina). |
| Cons. 3,50 % | 799051 | 724,50 | Musso *Angelo* fu Giovanni-Battista, dom. a Torino - Ipotecato per la cauzione dovuta da Airaldi Celidonio fu Filippo Secondo quale esattore Imposte dirette del Comune di Torino. | Musso *Grato-Giovanni-Battista* fu Giovanni-Battista, dom. a Torino; ipotecato come contro. |
| P. R. 3,50 % | 121420 | 42 — | Scionico *Rosa* fu Cristoforo, moglie di Cuneo Lazzaro, dom. a Caperana frazione di Chiavari (Genova), vincolato per dote. | Scionico *Maria-Rosa-Rumilda* fu Cristoforo, moglie di, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 594660 | 672 — | Ratto Luigi, *Maria* e Paolina fu Paolo, minorenni sotto la patria potestà della madre Panesi Emilia di Giuseppe ved. di Ratto Paolo, dom. in Soglio Cerreto, frazione del comune di Orero (Genova). | Ratto Luigi, *Pasqualina-Rosa* e Paolina fu Paolo, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 713526 | 3,50 | Ratto *Maria* fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Panesi Emilia ved. di Ratto Paolo, dom. a Pian dei Ratti, frazione del comune di Orero (Genova). | Ratto *Pasqualina-Rosa* fu Paolo, minore ecc., come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 584471 | 35 — | Bianco Vincenza fu Vincenzo, *nubile*, dom. in Napoli. | Bianco Vincenza fu Vincenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Milazzo Maria*, dom. a Napoli. |
| Rendita 5 % | 19090 | 1275 — | Borghese Flavia e *Camillo* di Paolo minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma. | Borghese Flavia e *Camilla* di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma. |
| Cons. 3,50 % | 428189 | 581 — | Matronola *Virginia* fu Luigi, moglie di Grossi *Gennaro* fu Ferdinando, dom. a Cassino, dotale. | Matronola *Maria* fu Luigi, moglie di Grossi *Giambattista-Gennaro* fu Ferdinando, domiciliato a Cassino, dotale. |
| P. R. 3,50 % | 197645 | 490 — | *Torri* Vittorino, dom. a Menaggio (Como). | *Vittoriali Vittorio* di ignoti, minore, dom. a Menaggio (Como). |
| Id. | 393189 | 3115 — | Taberna Domenico di *Arturo* minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino. | Taberna Domenico di *Giovanni Battista*, minore, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 725586 | 70 — | Vercellini Marta detta Martina fu Antonio, moglie di Cantalupo *Alfredo* di Giuseppe, domiciliata in Arona (Novara). | Vercellini Marta detta Martina fu Antonio, moglie di Cantalupo *Giovanni-Alfredo* di Giuseppe, dom. in Arona (Novara). |
| P. R. 3,50 % | 270658 | 385 — | *Carmelo Gaudi Pietro* fu Pietro, dom. in Castellamonte (Torino). | *Carmelo-Gaudi Pietro-Filippo-Giovanni* fu Pietro, dom., ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 829100 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 126801<br>126802<br>126804 | 1123,50<br>175 —<br>2663 — | Amato Artale Eleonora, *Concetta*, Adriana, Michele, Giovanni ed Elena di Alessandro, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Palermo e nascituri dal detto Amato Alessandro fu Michele e moglie Artale Giovanna fu Giovanni-Battista. | Amato Artale Eleonora, *Maria-Concetta*, Adriana, Michele, Giovanni ed Elena di Alessandro, minori, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 633492 | 85 — | Artuffo *Floriana* fu Pietro, ved. di Da Casto Giovanni. | Artuffo *Luisa-Floriana* fu Pietro, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 luglio 1939-XVII

*Il direttore generale*: POTENZA

(3153)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Amatrice un appezzamento di terreno.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 6 luglio 1939 è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Amatrice la donazione di mq. 95,22 di terreno, per la costruzione di una « Casa del contadino ».

(3253)

### Autorizzazione alla Confederazione fascista degli industriali ad acquistare un immobile in Grosseto

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni in data 19 luglio 1939 è stata autorizzata la Confederazione fascista degli industriali ad acquistare in Grosseto il primo piano del palazzo degli eredi Bocelli, sito colà, via IV Novembre n. 5, e da adibire a sede della propria Unione provinciale.

(3261)

### Scioglimento d'ufficio di società cooperative

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Peppino Caradonna », con sede in S. Giovanni Rotondo, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni.

(3255)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930 n. 1882, la Società anonima cooperativa cattolica di S. Giuseppe, con sede in Loco di Rovegno, costituita con rogito notaio dott. Angelo Isola in data 11 maggio 1913, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3256)

# MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

## Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 13 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica, pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | NUMERO del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 26 luglio 1933 | Charlot Ali, a Parigi. | Strofinaccio di fili tessili e metallici per la pulitura di oggetti metallici od altri. | 16121 |
| 18 » » | Soc. An. Borrione & Viola, a Torino. | Montatura in un sol pezzo per occhiali da sole. | 16122 |
| 28 » » | Soc. Ital. Trasporti Internazionali Zambruno & Castagnone, a Torino. | Incastellatura per la sistemazione di una pluralità di autoveicoli sopra carri da trasporto, formata da guide longitudinali per il sostegno delle coppie affiancate di veicoli, sistemate obblique allo scopo di ridurre l'ingombro in senso trasversale. | 16123 |
| 29 » » | Ricci Giuseppe, a Castelceriolo (Alessandria). | Economizzatore di benzina per motore a scoppio costituito da una piastrina portante due settori conici opposti e quattro linguette perforati e formanti un passaggio tale da impartire movimenti vorticosi alla miscela combustibile. | 16124 |
| 16 » » | Lolli Aldo, a Bologna. | Cassetta comune con sponde sagomate e sporgenze atte a formare i piedini della cassetta, con cerniere di ottone nel coperchio e manici di legno riportati a forma trapezoidale. | 16125 |
| 16 » » | Lolli Aldo, a Bologna. | Cassetta comune con sponda di forma trapezoidale e coperchio a bordi sporgenti con cerniere di ottone, piedini e manici di legno, riportati, destinata a contenere bottiglie ed altri generi. | 16126 |
| 1° agosto » | Ditta Eredi P. Becchi, a Forlì. | Maniglia in bachelite per cucina economica, la cui forma esterna è data da cinque lati di un ottagono regolare con basi allargate, che creano un bordo da cui sorge la maniglia. | 16127 |
| 10 » » | Ponis Mario Alberto, a Genova-Nervi. | Giacca per combinazione da volo munita di fodera staccabile senza occhielli metallici, e da indossare su un giubbetto salvagente. | 16128 |
| 10 » » | Ponis Mario Alberto, a Genova-Nervi. | Calzoni per combinazione di volo, muniti di fodera staccabile senza occhielli metallici. | 16129 |
| 22 » » | S. A. Perugina Cioccolato e Confetture a Perugia. | Chiusura per sacchetti formata da un listello di carta forte, tagliata ed incrociantesi. | 16130 |
| 7 settembre » | Luigi Sarti & Figli S. A., a Bologna. | Bottiglietta tascabile per liquori di forma schiacciata contornata da bordi ovulari. | 16131 |
| 27 agosto » | Boffelli Armando, a Milano. | Fanale posteriore a tre luci, rispettivamente con vetro diffusore smerigliato, con vetro catarifrangente e con indicazioni di arresto. | 16132 |
| 10 settembre » | Iahnel Duilio, a Trieste. | Impermeabile di fortuna in carta oleata, paraffinata o simile. | 16133 |
| 26 » » | Rossi Antonio, a Roma. | Tavola pitagorica mobile con la quale, resi visibili, mercè la rotazione di due distinti dischi, il moltiplicando e il moltiplicatore, si ottiene simultaneamente il prodotto. | 16134 |
| 14 » » | Frattegiani Edoardo, a Firenze. | Tacco di legno verniciato o fasciato di pelle a forma di tre sfere una sopra l'altra, per scarpa femminile. | 16135 |
| 14 » » | Frattegiani Edoardo, a Firenze. | Tacco di legno verniciato o fasciato di pelle a forma di sfera da applicarsi a qualunque tipo di scarpa femminile. | 16136 |
| 14 » » | Frattegiani Edoardo, a Firenze. | Tacco di legno verniciato o fasciato di pelle incavato ai lati e all'interno da applicarsi a qualunque tipo di scarpa femminile. | 16137 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | NUMERO del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 14 settembre 1938 | Frattegiani Edoardo, a Firenze. | Tacco di legno verniciato o fasciato di pelle di forma triangolare, da applicarsi a qualunque tipo di scarpa femminile. | 16138 |
| 17 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Sandalo a due fasce incrociate. | 16139 |
| » » » | Giannitrapani Mirko, a Genova-Cornigliano. | Recipiente con corpo conformato a pressione e con dispositivo di chiusura applicato alla sua bocca. | 16140 |
| 1° ottobre » | Luigi Sarti & Figli S. A., a Bologna. logna. | Bottiglia a collo corto con doppio collare troncoconico all'imboccatura. | 16141 |
| » » » | Cantelli Ferruccio, a Budrio (Bologna). | Bottiglia per liquori in forma di proiettile. | 16142 |
| 17 settembre » | Soc. Ital. Pirelli, An., a Milano. | Disegno di stoffe per impermeabili costituito da stelline di colore bianco aventi un profilo esagonale regolare od irregolare disposte sparsamente su di un fondo a tinta unica, di colore qualsiasi | 16143 |
| » » » | Ciardullo Ferdinando, a Milano. | Attaccapanni con supporto a ferro di cavallo, portante alla sua volta una testa di cavallo. | 16144 |
| 22 settembre » | Concardi & Bianchi, a Milano. | Supporto col fusto del rocchetto fuso di pezzo con due piedi d'appoggio, per segnalatori a funzionamento elettromagnetico della direzione di veicoli. | 16145 |
| 16 » » | Fabbrica Italiana Magneti Marelli, Soc. An., a Milano. | Microfono con calotte convesse di rete metallica. | 16146 |
| » » » | Fabbrica Italiana Magneti Marelli, Soc. An., a Milano. | Microfono con calotte convesse formate da elementi disposti secondo paralleli e da un elemento meridiano intermedio. | 16147 |
| » » » | Fabbrica Italiana Magneti Marelli, Soc. An., a Milano. | Microfono con calotte convesse formate da elementi disposti secondo meridiani e secondo paralleli. | 16148 |
| » » » | Pinina Giovanni, a Torino. | Freno a contropedale per bicicletta. | 16149 |
| 22 » » | Mascagni Umberto, a Bologna. | Portaritratti a doppio cristallo con movimento di inclinazione snodato. | 16150 |
| 28 » » | Valle Virgilio, a Genova. | Leggio mobile a bracci snodati. | 16151 |
| 27 » » | Ing. Fontana & Finzi, a Milano. | Capsula di resina sintetica rivestita parzialmente con metallo. | 16152 |
| 29 » » | Ditta Angelo Borsani, a Saronno (Varese). | Maniglia in due pezzi congiungibili per investimento ed attrito su cristalli scorrevoli applicati ai mobili. | 16153 |
| 3 ottobre » | Fabbrica Automobili Isotta Fraschini, S. A., a Milano. | Maschera copri-radiatore incorporata nella parte anteriore per telai di autocarri ed autobus con motore all'interno della carrozzeria affiancato al guidatore. | 16154 |
| 5 » » | Soc. Italiana del Litopone, a Milano. | Clessidra da tavolo montata su una base di marmo su due colonnine metalliche portanti i due perni ai quali è fissato il telaio girevole portante la clessidra. | 16155 |
| 6 » » | Ruffini Pietro, a Milano. | Calza senza punta. | 16156 |
| 8 » » | Cominetti Bernardo, a Pisogne (Brescia). | Lavagna scorrevole controbilanciata da un contrappeso, disposto entro un supporto a cassone che guida mediante scanalature laterali i corrispondenti organi di impegno del telaio della lavagna. | 16157 |
| » » » | Cominetti Bernardo, a Pisogne (Brescia). | Banco da scuola in tubo d'acciaio, con due fiancate munite di piede e con gabbia in piattina di metallo per il deposito della cartella. | 16158 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | NUMERO del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 8 ottobre 1938 | Cominetti Bernardo, a Pisogne (Brescia). | Banco da scuola, in tubo d'acciaio formante quattro gambe riunite da un poggiapiede tubolare con manicotti di gomma e gabbietta in piattina metallica per riporre la cartella. | 16159 |
| 30 settembre » | Buchet & Colcombet, S.A.I., a Torino. | Disegno di tessuto a fondo pieno di elementi ovoidali con appendici superiore e inferiore su lati opposti, in parte con occhio da un lato, figuranti dei girini stilizzati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16160 |
| 29 » » | Granata Mario, a Cosenza. | Mattonella curvilinea per pavimentazione di interni ed esterni. | 16161 |
| 26 » » | Casa Vinicola F. Bertocchini & C., a Livorno. | Fiaschetto in vetro con rilievi sagrinati ed ovale con bassorilievi. | 16162 |
| 30 » » | Ditta Francesco Inverni, a Poggio a Caiano e Sergio Fontani di Alberto, a Firenze. | Elemento a treccia per cappello da signora in ramie o racello e feltro a striscia a zig-zag impegnata centralmente. | 16163 |
| » » » | Ditta Francesco Inverni, a Poggio a Caiano e Sergio Fontani di Alberto, a Firenze. | Cappello in feltro ed a cupola per signora, provvisto di ornamenti a corona. | 16164 |
| 1 ottobre » | Ditta Ugo Ballerini, a S. Piero a Ponti - Campi Bisenzio - (Firenze). | Tessuto a stoia di paglia, ramie od altro, ricamato a disegno a gratellina con costole laterali. | 16165 |
| » » » | Ditta Ugo Ballerini, a S. Piero a Ponti - Campi Bisenzio - (Firenze). | Tessuto di paglia, ramie, racello od altro con fili a tre toni, passanti e sistemati ad angoli incrociati. | 16166 |
| » » » | Ditta Ugo Ballerini, a S. Piero a Ponti - Campi Bisenzio - (Firenze). | Tessuto in paglia o simile per cappelli di trecce formate ognuna da vari elementi diversi fra loro. | 16167 |
| » » » | Ditta Ugo Ballerini, a S. Piero a Ponti - Campi Bisenzio - (Firenze). | Tessuto per cappelli ottenuto con trecce di lane di ramie, racello od altro, riunite per rammagliatura a mano. | 16168 |
| 3 » » | Ditta Fratelli Bertazzoni, a Guastalla (Reggio Emilia). | Cucina economica di forma ottagonale e con lo zoccolo pure di forma ottagonale. | 16169 |
| 12 » » | Soc. An. Italiana « Ferrobeton », a Roma. | Piloni a struttura cellulare per sostegni di funivie per scali. | 16170 |
| 26 » » | Stocko Metallwarenfabriken Hugo U. Kurt Henkels, a Wuppertal-Elberfeld. | Fibbia per calzature, con cornice ottagonale a sezione piena. | 16171 |
| » » » | Stocko Metallwarenfabriken Hugo U. Kurt Henkels, a Wuppertal-Elberfeld. | Fibbia per calzature, con cornice a forma di ferro di cavallo. | 16172 |
| 13 » » | Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con disseminato di fantasiose piantine con foglie di acacia spinosa, fiori di fagiuolo, di aquilegia, e di astri. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16173 |
| 13 » » | Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con vortici in fondo pieno di fiori di rincole in bocciuoli e aperti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16174 |
| 13 » » | Soc. An. Dafmi, Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con mazzetti a pennacchio di roselline, garofani, fiordalisi e miosotis a regolare contrapposizione in af- | 16175 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | NUMERO del registro attestati |
|---|---|---|---|
| | | flancamento regolare. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | |
| 13 ottobre 1938 | Soc. An. Dafmi - Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con teste di crocifere e arniche spaziate da ciuffetti di timo e spugnate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16176 |
| 13 » » | Soc. An. Dafmi . Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con mosaico di quadrati coi lati opposti slabbrati o lisci e alternatamente decorati con petali di ortensie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i coloro o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristiche del disegno stesso). | 16177 |
| 13 » » | Soc. An. Dafmi - Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con bordo di canapo e altro bordo di grosso canapo (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16178 |
| 13 » » | Soc. An. Dafmi - Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con grandi righe perpendicolari e bordo terminale a fondo pieno di corolle di elleborì e margherite. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16179 |
| 13 » » | Soc. An. Dafmi - Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con corolle di fiori di guida sbucanti da grosse macchie di colpi di pennello. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16180 |
| 17 » » | Soc. An. Dafmi - Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di corolle di fiori di labiate e di cinerarie tra mazzetti spugnati di fiori di lupino. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16181 |
| 19 » » | Cardinali Alfredo, a Milano. | Mensola per radiatori di caloriferi provvista di un'asta per asciugare la biancheria. | 16182 |
| 11 » » | Bevacqua Ugo, a Torino. | Modello composto dal raggruppamento, sopra una superficie rettangolare minima, dei modelli delle singole parti per il taglio di un soprabito o pastrano. | 16183 |
| 12 » » | Alberti Bruno, a S. Gabriele di Baricella (Bologna). | Regolatore di tensione della energia elettrica nella fanaliera per biciclette. | 16184 |
| 13 » » | Ditta Pierantoni Alessandro di Luciano Chellini, a Bologna. | Bicicletta ad uso di giocattolo per bambini con pedali applicati alla ruota anteriore munita di ruote stabilizzatrici posteriori. | 16185 |
| 15 » » | Alberti Bruno, a S. Gabriele di Baricella (Bologna). | Regolatore di tensione della energia elettrica applicato nell'interno del fanale del velocipede | 16186 |
| 18 » » | Mascagni Umberto, a Bologna. | Porta-ritratti a doppio cristallo con sostegno sagomato e base con bombature speciali. | 16187 |
| 15 » » | Ottaviani Santi, a Firenze. | Penna lapis tascabile con calendario perpetuo. | 16188 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | NUMERO del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 20 ottobre 1938 | Biamino Benvenuto, a Genova. | Cinghia trapezoidale a quattro elementi scorrevoli scomponibile per trasmissione su pulegge a gola | 16189 |
| 29 » » | Sarrocchi Giulio, a Roma. | Apparecchio pneumatico per liberare il tubo di scarico di lavandini e simili. | 16190 |
| 27 » » | Vanotti Arturo Rodolfo, a Roma. | Supporto a forcella metallica, specialmente per oggetti da esporre. | 16191 |
| 31 » » | Costantini Innocenzo, a Roma. | Pignatta di conglomerato di pomice per coperture piane e per solai di alte portate. | 16192 |
| 7 novembre » | « Emef » S. A. Profumi, a Roma. | Flacone per profumi in genere in forma di bulbo dal turacciolo in forma di piccolo bulbo. | 16193 |
| » » » | « Emef » S. A. Profumi, a Roma. | Flaconi per profumi in genere in forme di bulbo a superficie scanalate con turacciolo raffigurante una corona marchionale. | 16194 |
| 24 ottobre » | Ditta Capellini & Rossi, a Milano. | Fornello a gas con corpo in lamiera stampata e con coperchi dei bruciatori scanalati. | 16195 |
| 27 » » | Bettinelli Angelo, a Varese. | Lettino per bambini in cui le testiere sono costituite ciascuna da una parete piana entro un telaio rettangolare a spigoli arrotondati e sporgente dalla parete piana in corrispondenza del lato superiore e dei due piedi arcuati. | 16196 |
| 29 » » | Soc. An. Dafmi, Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con giuoco di barre intersecantisi con aspetto finale di nastri paralleli barrati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso) | 16197 |
| 29 » » | Soc. An. Dafmi, Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con dischi alterni collegati da cordoncino sinusoide. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16198 |
| 29 » » | Soc. An. Dafmi, Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con nastrini a spina di pesce con asola ai vertici. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso) | 16199 |
| 29 » » | Soc. An. Dafmi, Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fronde di clodea del Canadà e rametti di verbasco in allineamento parallelo (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16200 |
| 29 » » | Soc. An. Dafmi, Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con catene di spirali separate da fasci di nastri paralleli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16201 |
| 29 » » | Soc. An. Dafmi, Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con scacchiera di quadrati a bordi regolari alternati con quadrati a bordo slabbrato e separati da righe di punti (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16202 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | NUMERO del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 29 ottobre 1938 | Soc. An. Dafmi, Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con simmetria, alterna di nastri ad anse terminanti a ricciolo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16203 |
| » » » | Soc. An. Dafmi, Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano | Disegno di tessuto decorato con scacchiera di quadratini ornati alternatamente con lancia mozzata o con spirale. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16204 |
| » » » | Pontremoli Janco, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con teste allineate di pervinche con proiezione d'ombra a guisa di dado. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16205 |
| » » » | Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi & Sabran, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare a fondo pieno di cappelli messicani. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazione di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16206 |
| » » » | Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi & Sabran, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con spezzate di cordoncino a segmenti paralleli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte. i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16207 |
| » » » | Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi & Sabran, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con lune sorrette da semicerchi a guisa di festone. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che tinte. i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16208 |
| » » » | Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi & Sabran, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con disposizioni alternate di giroglifici e numerazioni egiziane raggruppate a quadrato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte. i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16209 |
| » » » | Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi & Sabran, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con righe parallele di grosse punteggiature separate da punteggiatura a spina di pesce. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte. i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16210 |
| » » » | Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi & Sabran, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con disposizione simmetrica di spirali contrapposte intervallate da grossi punti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16211 |
| » » » | Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi & Sabran, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con allineamenti paralleli di proiezioni d'ombra di teste femminili. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16212 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | NUMERO del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 29 ottobre 1938 | Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi & Sabran, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di anelli interrotti in direzione uniforme. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16213 |
| » » » | Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi & Sabran, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con disposizione a fondo pieno di cappelli maschili a tesa contrapposti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16214 |
| » » » | Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi & Sabran, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con disposizione alterna di teste di fior di veronica e gale. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16215 |
| 3 novembre » | Bertolasi Vittore, a Milano. | Involucro triangolare in cellophane o simili per dolciumi e sua costituzione. | 16216 |
| 31 ottobre » | Ditta Giacomo Grazioli, Industrie meccaniche, a Milano. | Tornio parallelo prismatico monopuleggia con mandrino libero comandato da puleggia alloggiata separatamente e cambio di velocità nello zoccolo. | 16217 |
| » » » | Ditta Giacomo Grazioli, Industrie meccaniche, a Milano. | Tornio parallelo monopuleggia per tornire metalli di grande durezza a dodici velocità del mandrino e cinque velocità di avanzamento. | 16218 |
| 3 novembre » | Pontremoli Janco, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di stelle a quattro raggi allungati a formare quadrati smussati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16219 |
| » » » | Pontremoli Janco, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di scudi triangolari uniti per i vertici ai centri dei lati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso). | 16220 |

(3208)

*Il direttore*: A. Zengarini

REGNO D'ITALIA

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 9
dal 1° al 15 maggio 1939-XVII

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| *Carbonchio ematico.* | | | | |
| Alessandria | Alessandria | B | — | 1 |
| Id. | Sardigliano | B | — | 1 |
| Bari | Casamassima | B | — | 1 |
| Brescia | Bagnolo Mella | B | — | 1 |
| Id. | Brescia | B | — | 6 |
| Id. | Leno | B | — | 1 |
| Id. | Travagliato | B | — | 1 |
| Id. | Verolanuova | B | — | 1 |
| Brindisi | Ostuni | E | — | 1 |
| Chieti | Monteodorisio | B | — | 1 |
| Cosenza | San Sosti | Cap | — | 1 |
| Cuneo | Alba | B | — | 1 |
| Id. | Busca | B | — | 1 |
| Ferrara | Cento | B | — | 4 |
| Id. | Ferrara | B | — | 8 |
| Id. | Jolanda di Savoia | B | — | 1 |
| Id. | Ro | B | — | 1 |
| Id. | Bondeno | B | — | 1 |
| Firenze | Pontassieve | B | — | 1 |
| Grosseto | Sorano | B | — | 1 |
| Matera | Matera | E | — | 1 |
| Novara | Trecate | B | — | 1 |
| Napoli | Gragnano | B | — | 1 |
| Nuoro | Ierzu | E | — | 1 |
| Parma | Zibello | B | — | 1 |
| Pavia | Mortara | B | 1 | — |
| Id. | Siziano | B | 1 | — |
| Pistoia | Ponte Buggianese | B | — | 1 |
| Potenza | Senise | B | — | 1 |
| Reggio Calabria | Rizziconi | B | 1 | — |
| Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | B | — | 1 |
| Salerno | Baronissi | B | — | 1 |
| Id. | Serre | B | — | 1 |
| Taranto | Laterza | B | — | 1 |
| | | | 3 | 46 |
| *Carbonchio Sintomatico.* | | | | |
| Messina | Militello Rosmarino | B | — | 1 |
| Sassari | Buddusò | B | 1 | 1 |
| | | | 1 | 2 |
| *Afta epizootica.* | | | | |
| Alessandria | Alessandria | B | — | 2 |
| Id | Alfiano Natta | B | 1 | — |
| Id. | Capriata d'Orba | B | 1 | — |
| Id. | Casale Monferrato | B | 1 | 3 |
| Id. | Casalnoceto | B | — | 1 |
| Id. | Carezzano | B | — | 1 |
| Id. | Castelnuovo Scrivia | B | — | 1 |
| Id. | Costa Vescovato | B | 1 | — |
| Id. | Frassineto | B | 1 | — |
| Segue: *Afta epizootica.* | | | | |
| Alessandria | Frugarolo | B | — | 1 |
| Id. | Gabiano | B | 1 | — |
| Id. | Gavi | B | — | 1 |
| Id. | Guazzora | B | — | 1 |
| Id. | Mombello | B | 1 | 1 |
| Id. | Murisengo | B | 1 | — |
| Id. | Occimiano | B | — | 1 |
| Id. | Pontecurone | B | 2 | 1 |
| Id. | Ponti | B | — | 1 |
| Id. | Ponzano | B | 1 | 1 |
| Id. | Pozzolo Formigaro | B | — | 1 |
| Id. | Predosa | B | — | 1 |
| Id. | Rosignano | B | 1 | — |
| Id. | San Salvatore | B | 1 | 1 |
| Id. | Sarezzano | B | 1 | — |
| Id. | Solero | B | — | 1 |
| Id. | Stazzano | B | 10 | — |
| Id. | Tortona | B | — | 6 |
| Id. | Valenza | B | 1 | — |
| Id. | Villalvèrnia | B | — | 1 |
| Id. | Volpedo | B | 1 | — |
| Aosta | Chiaverano | B | — | 1 |
| Id. | Cuorgnè | B | — | 3 |
| Id. | Issime | B | — | 1 |
| Id. | Lessolo | B | 1 | 1 |
| Id. | Strambino Romano | B | 1 | — |
| Id. | Traversella | B | 2 | — |
| Asti | Castelnuovo Don Bosco | B | 1 | — |
| Id. | Buttigliera | B | 7 | — |
| Id. | Asti | B | 2 | 1 |
| Id. | Montechiaro | B | 2 | 1 |
| Id. | Piea | B | 2 | 1 |
| Id. | San Martino Alfieri | B | 1 | — |
| Id. | Scurzolengo | B | 1 | — |
| Id. | Rocca d'Arazzo | B | 1 | — |
| Id. | Galliano | B | 1 | — |
| Id. | Rocchetta Tanaro | B | 1 | — |
| Id. | Valfenera | B | 3 | 1 |
| Id. | Mombercelli | B | — | 1 |
| Id. | Montaldo Scarampi | B | — | 1 |
| Id. | Robella | B | — | 1 |
| Id. | Refrancore | B | — | 1 |
| Id. | Cortiglione | B | — | 1 |
| Bergamo | Albino | B | 8 | 2 |
| Id. | Antegnate | B | 1 | 1 |
| Id. | Arzago d'Adda | B | — | 2 |
| Id. | Boltiere | B | — | 2 |
| Id. | Bonate Sopra | B | — | 1 |
| Id. | Brignano d'Adda | B | — | 3 |
| Id. | Calcinate | B | — | 1 |
| Id. | Caravaggio | B | 2 | 6 |
| Id. | Cenate d'Argon | B | 2 | 2 |
| Id. | Cortenuova | B | 1 | 2 |
| Id. | Covo | B | — | 1 |
| Id. | Dalmine | B | 9 | 15 |
| Id. | Fara Olivana | B | — | 1 |
| Id. | Fontanella | B | — | 1 |
| Id. | Fornovo di San Giovanni | B | — | 2 |
| Id. | Gorlago | B | 1 | 1 |
| Id. | Isso | B | — | 2 |
| Id. | Marne | B | — | 6 |
| Id. | Pontirolo Nuovo | B | — | 2 |
| Id. | Ranica | B | 1 | — |
| Id. | Rocca del Colle | B | — | 1 |
| Id. | Romano di Lombardia | B | — | 2 |
| Id. | Rovetta con Fino | B | — | 1 |
| Id. | Scanzorosciate | B | — | 2 |

Segue: *Afta epizootica.*

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo | Sorisole | B | 1 | 2 |
| Id. | Stezzano | B | 2 | 13 |
| Id. | Treviolo | B | 1 | — |
| Id. | Treviglio | B | — | 6 |
| Bologna | Bologna | B | 2 | 1 |
| Id. | Budrio | B | 2 | 4 |
| Id. | Medicina | B | 1 | 1 |
| Id. | Bentivoglio | B | 1 | — |
| Id. | Castelmaggiore | B | 1 | 2 |
| Id. | Zola Predosa | B | 2 | 1 |
| Id. | Argelato | B | 2 | 2 |
| Id. | Crevalcuore | B | 1 | 3 |
| Id. | Casalecchio di Reno | B | 1 | — |
| Id. | Persiceto | B | 1 | 2 |
| Id. | Pianoro | B | 1 | 1 |
| Id. | Sala Bolognese | B | 1 | 1 |
| Id. | Castel di Casio | B | 1 | 2 |
| Id. | Granarolo Emilia | B | 1 | — |
| Id. | Galliera | B | — | 1 |
| Id. | San Pietro in Casale | B | — | 2 |
| Id. | Baricella | B | — | 1 |
| Id. | Castello d'Argile | B | — | 2 |
| Id. | Pieve di Cento | B | — | 1 |
| Id. | San Benedetto Val di Sambro | B | — | 1 |
| Id. | Calderara di Reno | B | — | 5 |
| Id. | Molinella | B | — | 2 |
| Id. | Castenaso | B | — | 1 |
| Id. | San Lazzaro di Savena | B | — | 1 |
| Brescia | Bagnolo Mella | B | 1 | — |
| Id. | Brescia | B | 2 | — |
| Id. | Calvisano | B | 1 | 1 |
| Id. | Capriano Azzano | B | — | 1 |
| Id. | Carpiolo | B | — | 1 |
| Id. | Castenedolo | B | 1 | — |
| Id. | Cazzago San Martino | B | 1 | — |
| Id. | Chiari | B | — | 1 |
| Id. | Cigole | B | — | 1 |
| Id. | Coccaglio | B | — | 1 |
| Id. | Concesio | B | 1 | — |
| Id. | Corzano | B | — | 1 |
| Id. | Darfo | B | 1 | 1 |
| Id. | Gambara | B | 1 | — |
| Id. | Ghedi | B | — | 1 |
| Id. | Gottolengo | B | — | 2 |
| Id. | Leno | B | 1 | 1 |
| Id. | Manerbio | B | — | 1 |
| Id. | Orzinuovi | B | — | 2 |
| Id. | Paderno Franciacorta | B | — | 1 |
| Id. | Passirano | B | 1 | — |
| Id. | Pontevico | B | — | 1 |
| Id. | Pontoglio | B | — | 1 |
| Id. | Pralboino | B | — | 1 |
| Id. | Provaglio d'Iseo | B | 1 | 2 |
| Id. | Remedello | B | — | 1 |
| Id. | Roccafranca | B | — | 1 |
| Id. | San Gervasio | B | — | 1 |
| Id. | San Zeno Naviglio | B | — | 1 |
| Id. | Seniga | B | 1 | 1 |
| Id. | Verolanuova | B | 1 | — |
| Como | Albese | B | — | 2 |
| Id. | Albiolo | B | 3 | — |
| Id. | Barzano | B | — | 1 |
| Id. | Bosisio | B | — | 2 |
| Id. | Cantù | B | 1 | 1 |
| Id. | Canzo | B | 2 | — |
| Id. | Carugo | B | 2 | — |
| Como | Cernusco | B | — | 2 |
| Id. | Cesello | B | 5 | — |
| Id. | Colle Brianza | B | 1 | — |
| Id. | Como | B | — | 1 |
| Id. | Costa Masnaga | B | 3 | 2 |
| Id. | Erba | B | 2 | — |
| Id. | Eupilio | B | 2 | — |
| Id. | Inverigo | B | 14 | 6 |
| Id. | Lanzo | B | 3 | — |
| Id. | Lurago d'Erba | B | — | 1 |
| Id. | Morterone | B | — | 1 |
| Id. | Pusiano | B | 2 | — |
| Id. | Santa Maria di Rovagnate | B | 2 | 1 |
| Id. | Sirone | B | 2 | 1 |
| Cremona | Cà d'Andrea | B | — | 3 |
| Id. | Calvatone | B | 2 | — |
| Id. | Cappella de' Picenardi | B | 2 | — |
| Id. | Casaletto di Sopra | B | 1 | — |
| Id. | Castelverde | B | 2 | — |
| Id. | Cella Dati | B | 2 | — |
| Id. | Cicognolo | B | — | 1 |
| Id. | Cremona | B | 5 | 2 |
| Id. | Crotta d'Adda | B | 1 | — |
| Id. | Derovere | B | 2 | — |
| Id. | Drizzona | B | 3 | — |
| Id. | Gabbioneta Binanuova | B | 2 | — |
| Id. | Gerre de' Caprioli | B | — | 1 |
| Id. | Gombito | B | 2 | — |
| Id. | Grontardo | B | — | 1 |
| Id. | Malagnino | B | — | 1 |
| Id. | Martignana Po | B | 1 | — |
| Id. | Montodine | B | 2 | 5 |
| Id. | Moscazzano | B | — | 3 |
| Id. | Persico Dosimo | B | 2 | 2 |
| Id. | Pescarolo | B | 2 | 2 |
| Id. | Pessina Cremonese | B | 4 | 3 |
| Id. | Pieve d'Olmi | B | 1 | — |
| Id. | Pieve San Giacomo | B | — | 3 |
| Id. | Pizzighettone | B | 2 | 3 |
| Id. | Ripalta Arpina | B | 2 | 3 |
| Id. | Ripalta Cremasca | B | 4 | 3 |
| Id. | Rivolta d'Adda | B | — | 2 |
| Id. | Robecco d'Oglio | B | 2 | — |
| Id. | San Bassano | B | — | 2 |
| Id. | Sospiro | B | 3 | 4 |
| Id. | Stagno Lombardo | B | 4 | 3 |
| Id. | Vescovato | B | 1 | 2 |
| Cuneo | Benevagienna | B | — | 1 |
| Id. | Camerana | B | — | 1 |
| Id. | Ceva | B | 1 | — |
| Id. | Fossano | B | — | 1 |
| Id. | Genola | B | 2 | 1 |
| Id. | Guarene | B | — | 1 |
| Id. | Martiniana Po | B | — | 1 |
| Id. | Murazzano | B | 1 | — |
| Id. | Priero Montezanolo | B | — | 1 |
| Id. | Roccaforte Mondovì | B | 1 | — |
| Id. | Scarnafigi Ruffia | B | — | 1 |
| Id. | Verzuolo | B | 1 | 1 |
| Ferrara | Cento | B | — | 4 |
| Id. | Ferrara | B | — | 8 |
| Id. | Jolanda di Savoia | B | — | 1 |
| Id. | Ro | B | — | 1 |
| Firenze | Fucecchio | O | 1 | — |
| Id. | Montespertoli | B | 1 | — |
| Id. | Rufina | B | 1 | — |
| Genova | Genova | B | — | 1 |

Segue: *Afta epizootica.*

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| Genova | Moneglia | B | 1 | — |
| Id. | Rapallo | B | — | 1 |
| Id. | Rezzoaglio | B | — | 1 |
| Littoria | Cori | B | 1 | — |
| Id. | Sezze | B | 1 | — |
| Id. | Id. | O | 1 | — |
| Mantova | Asola | B | 1 | — |
| Id. | Castiglione delle Stiviere | B | 3 | — |
| Id. | Goito | B | 1 | — |
| Id. | Marmirolo | B | 7 | — |
| Id. | Pieve Coriano | B | — | 1 |
| Id. | Quistello | B | 2 | 1 |
| Id. | San Benedetto Po | B | 3 | — |
| Id. | Suzzara | B | — | 2 |
| Matera | Tricarico | B | 1 | — |
| Milano | Calvignasco | B | — | 1 |
| Id. | Carpiano | B | 1 | — |
| Id. | Cornate d'Adda | B | 1 | — |
| Id. | Canegrate | B | — | 1 |
| Id. | Caselle Landi | B | — | 1 |
| Id. | Comazzo | B | — | 1 |
| Id. | Graffignana | B | 2 | 2 |
| Id. | Mairago | B | 1 | — |
| Id. | Maleo | B | 1 | — |
| Id. | Opera | B | — | 1 |
| Id. | Sant'Angelo Lodigiano | B | 4 | — |
| Id. | San Colombano al Lambro | B | — | 1 |
| Id. | Turano Lodigiano | B | 1 | — |
| Modena | Bomporto | B | 1 | — |
| Id. | Castelfranco | B | 4 | 10 |
| Id. | Castelvetro | B | — | 1 |
| Id. | Cavezzo | B | 1 | — |
| Id. | Fiumalbo | U | — | 1 |
| Id. | Formigine | B | 1 | — |
| Id. | Lama Mocogno | B | — | 1 |
| Id. | Maranello | B | 1 | — |
| Id. | Modena | B | 5 | 3 |
| Id. | Monfestino | B | — | 1 |
| Id. | Montese | B | 1 | — |
| Id. | Monantola | B | — | 1 |
| Id. | Pievepelago | O | — | 1 |
| Id. | San Cesario | B | 1 | 1 |
| Id. | Spilamberto | B | — | 2 |
| Novara | Novara | B | 6 | 8 |
| Id. | Antrona | B | — | 1 |
| Id. | Biandrate | B | 1 | — |
| Id. | Borgomanero | B | — | 2 |
| Id. | Borgo Ticino | B | — | 1 |
| Id. | Briona | B | 1 | 2 |
| Id. | Cameri | B | 3 | 10 |
| Id. | Carpignano Sesia | B | — | 2 |
| Id. | Casaleggio | B | 1 | 5 |
| Id. | Casalino | B | 5 | 6 |
| Id. | Casalvolone | B | 1 | 2 |
| Id. | Castelletto sopra Ticino | B | 1 | — |
| Id. | Cerano | B | 1 | — |
| Id. | Comignago | B | — | 1 |
| Id. | Domodossola | B | 2 | 1 |
| Id. | Gattico | B | — | 3 |
| Id. | Granozzo | B | 3 | 3 |
| Id. | Landiona | B | 12 | — |
| Id. | Miasino | B | 2 | — |
| Id. | Pombia | B | 1 | 5 |
| Id. | Recetto | B | — | 2 |
| Id. | Romentino | B | — | 3 |
| Id. | Stresa Borromeo | B | — | 1 |
| Novara | Tornaco | B | 1 | — |
| Id. | Varzo | B | 1 | — |
| Id. | Vespolate | B | — | 1 |
| Id. | Vinzaglio | B | — | 1 |
| Nuoro | Bitti | B | — | 6 |
| Id. | Id. | O | — | 2 |
| Id. | Mamoiada | B | — | 1 |
| Id. | Nuoro | B | — | 1 |
| Id. | Orosei | B | 2 | — |
| Id. | Osidda | B | 6 | 2 |
| Id. | Posada | B | 2 | 2 |
| Id. | Siniscola | B | 4 | 3 |
| Id. | Torpè | B | 3 | 1 |
| Padova | Conselve | B | — | 1 |
| Id. | Fontaniva | B | — | 1 |
| Id. | Grantorto | B | — | 1 |
| Palermo | Piana dei Greci | B | 4 | — |
| Id. | Bagheria | E | 5 | — |
| Id. | Belmonte | E | 1 | — |
| Id. | Casteldaccia | E | 1 | — |
| Id. | Cinisi | E | 1 | — |
| Id. | Ficarazzi | E | 1 | — |
| Id. | Palermo | E | 13 | 1 |
| Id. | Santa Flavia | E | 1 | — |
| Parma | Fidenza | E | 1 | — |
| Id. | Fornovo Val di Taro | B | — | 1 |
| Id. | Langhirano | B | — | 3 |
| Id. | Montechiarugolo | B | — | 3 |
| Id. | Noceto | B | — | 1 |
| Id. | Sorbolo | B | — | 2 |
| Id. | Zibello | B | — | 1 |
| Pavia | Albuzzano | B | 3 | 4 |
| Id. | Arena | B | 1 | 1 |
| Id. | Belgioioso | B | 4 | 6 |
| Id. | Bereguardo | B | 1 | — |
| Id. | Bressana Bottarone | B | 1 | — |
| Id. | Cassolnovo | B | 1 | 6 |
| Id. | Casteggio | B | 1 | — |
| Id. | Cava Manara | B | 1 | — |
| Id. | Confienza | B | — | 1 |
| Id. | Copiano | B | 2 | — |
| Id. | Costa de' Nobili | B | 1 | 1 |
| Id. | Filighera | B | 1 | — |
| Id. | Fossarmato | B | 2 | — |
| Id. | Giussago | B | 2 | — |
| Id. | Inverno | B | 1 | 2 |
| Id. | Lardirago | B | 1 | 1 |
| Id. | Linarolo | B | 2 | 1 |
| Id. | Montalto | B | 1 | — |
| Id. | Montesegale | B | — | 1 |
| Id. | Mortara | B | — | 1 |
| Id. | Pavia | B | 4 | 2 |
| Id. | San Genesio | B | 1 | 1 |
| Id. | San Martino Siccomario | B | 1 | — |
| Id. | Santa Cristina | B | 1 | — |
| Id. | Sommo | B | 1 | — |
| Id. | Stradella | B | — | 2 |
| Id. | Tranaco Siccomario | B | — | 1 |
| Id. | Varzi | B | 1 | — |
| Id. | Zerbolò | B | 2 | 2 |
| Id. | Zinasco | B | — | 2 |
| Piacenza | Bobbio | B | — | 1 |
| Id. | Gadeo | B | 4 | — |
| Id. | Castel San Giovanni | B | 5 | 1 |
| Id. | Cortemaggiore | B | — | 1 |
| Id. | Gragnano | B | — | 1 |
| Id. | Piacenza | B | 2 | 5 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | **Segue:** *Afta epizootica.* | | | |
| Piacenza | Piozzano | B | — | 1 |
| Id. | Podenzano | B | 1 | 1 |
| Id. | Rottofreno | B | 2 | 4 |
| Id. | San Giorgio | B | 2 | — |
| Id. | Sarmato | B | — | 2 |
| Id. | Vigolzone | B | — | 1 |
| Id. | Villanova | B | — | 1 |
| Pisa | Castelfranco di Sotto | O | 1 | — |
| Id. | San Miniato | B | 2 | — |
| Id. | Santa Luce Orciano | B | 1 | — |
| Pistoia | Montecatini Terme | B | — | 1 |
| Id. | Serravalle Pistoiese | B | — | 1 |
| Id. | Ponte Buggianese | B | — | 1 |
| Ravenna | Riolo dei Bagni | B | 1 | — |
| Reggio nell'Emilia | Collagna | O | 1 | 2 |
| Id. | Reggio nell'Emilia | B | — | 1 |
| Id. | Luzzara | B | — | 1 |
| Id. | Albinea | B | — | 1 |
| Id. | Vetto | B | — | 1 |
| Id. | San Polo | B | — | 1 |
| Roma | Roma | B | 4 | 2 |
| Rovigo | Calto | B | 1 | — |
| Id. | Ceneselli | B | 1 | — |
| Id. | Giacciano con Baruchella | B | 3 | — |
| Sassari | Alà dei Sardi | B | 80 | — |
| Id. | Ardara | B | 2 | 2 |
| Id. | Id. | O | 2 | — |
| Id. | Id. | S | 1 | — |
| Id. | Arzachena | B | 4 | 17 |
| Id. | Banari | O | 60 | — |
| Id. | Bennanaro | B | 3 | — |
| Id. | Id. | O | 2 | — |
| Id. | Beschidda | B | — | 3 |
| Id. | Bono | B | — | 1 |
| Id. | Borutta | B | — | 4 |
| Id. | Bonorva | B | — | 1 |
| Id. | Buddusò | O | 45 | — |
| Id. | Id. | B | 5 | 6 |
| Id. | Gargeghe | B | 3 | 3 |
| Id. | Benetutti | B | — | 2 |
| Id. | Cheremule | B | 32 | — |
| Id. | Id. | O | 1 | — |
| Id. | Chiaramonti | B | — | 3 |
| Id. | Codrongianus | B | — | 3 |
| Id. | Cossoine | B | — | 2 |
| Id. | Florinas | B | — | 2 |
| Id. | Giave | B | — | 1 |
| Id. | Ittiri | B | — | 1 |
| Id. | Ittireddu | B | — | 3 |
| Id. | Luras | B | — | 1 |
| Id. | Monti | B | — | 2 |
| Id. | Mores | B | 5 | 62 |
| Id. | Oschiri | B | 3 | 5 |
| Id. | Ozieri | B | 28 | 11 |
| Id. | Id. | O | 1 | — |
| Id. | Pattada | B | 4 | 10 |
| Id. | Ploaghe | B | — | 1 |
| Id. | Perfugas | B | — | 1 |
| Id. | Romanà | B | — | 3 |
| Id. | Nughedu di San Nicola | B | — | 3 |
| Id. | Nule | B | — | 3 |
| Id. | Santa Teresa Gallura | B | — | 1 |
| Id. | Id. | S | 2 | — |
| Id. | Sassari | B | — | 1 |
| Id. | Siligo | O | 110 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | **Segue:** *Afta epizootica.* | | | |
| Sassari | Tempio | B | 27 | 9 |
| Id. | Thiesi | S | 11 | — |
| Id. | Tula | B | 8 | 9 |
| Id. | Terralba | B | 1 | 1 |
| Id. | Villanova | B | 4 | 7 |
| Torino | Moncalieri | B | 1 | — |
| Id. | Moriondo Torinese | B | 3 | — |
| Id. | Montanaro | B | 2 | — |
| Id. | Airasca | B | 28 | — |
| Id. | Ciriè | B | — | 7 |
| Id. | Carignano | B | — | 10 |
| Id. | Torino | B | — | 1 |
| Id. | Chieri | B | — | 7 |
| Id. | Chivasso | B | — | 7 |
| Id. | Coazze | B | — | 4 |
| Id. | Gassino Torinese | B | — | 3 |
| Id. | Buttigliera Alta | B | — | 1 |
| Trapani | Gibellina | B | — | 1 |
| Trento | Arco | B | 3 | — |
| Id. | Avio | B | — | 1 |
| Treviso | Meduna di Livenza | B | 1 | — |
| Id. | Motta di Livenza | B | 1 | — |
| Varese | Casale Litta | B | 2 | — |
| Id. | Casalzuigno | B | 2 | — |
| Id. | Cassano Magnago | B | 1 | — |
| Id. | Cuvio | B | 2 | — |
| Id. | Malnate | B | — | 1 |
| Id. | Sesto Calende | B | 1 | — |
| Venezia | Grisolera | B | — | 1 |
| Id. | Mirano | B | 1 | — |
| Verona | Buttapietra | B | — | 2 |
| Id. | Lavagno | B | — | 1 |
| Id. | San Bonifacio | B | — | 1 |
| Id. | Sanguinetto | B | 1 | — |
| Id. | San Martino Buon Albergo | B | 3 | 3 |
| Id. | Trevenzuolo | B | 1 | — |
| Id. | Valeggio | B | — | 7 |
| Id. | Verona | B | 2 | 2 |
| Id. | Vigasio | B | — | 1 |
| Id. | Zevio | B | 6 | 4 |
| Vercelli | Balocco | B | — | 2 |
| Id. | Ghislarengo | B | — | 1 |
| Id. | Pezzana | B | — | 1 |
| Id. | Trino | B | 1 | 1 |
| Id. | Villarboit | B | — | 2 |
| Vicenza | Camisano Vicentino | B | 6 | 20 |
| Id. | Grumolo delle Abbadesse | B | 2 | 6 |
| Id. | Rosà | B | 2 | — |
| Id. | Vicenza | B | 1 | 4 |
| | | | 943 | 728 |
| | *Malrossino dei suini.* | | | |
| Ascoli Piceno | Cossignano | S | — | 1 |
| Belluno | Belluno | S | — | 1 |
| Id. | Fonzaso | S | — | 1 |
| Chieti | Miglianico | S | — | 1 |
| Id. | Palmoli | S | — | 1 |
| Cremona | Soncino | S | — | 1 |
| Cosenza | Rose | S | — | 2 |
| Id. | San Pietro in Guarano | S | — | 1 |
| Cuneo | Fossano | S | — | 1 |
| Gorizia | Gorizia | S | — | 2 |
| Id. | San Vito di Vipacco | S | — | 1 |
| Id. | Vipacco | S | — | 1 |
| Lucca | Bagni di Lucca | S | — | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue: Malrossino dei suini.* | | | |
| Matera | Pisticci | S | 1 | — |
| Parma | Zibello | S | — | 1 |
| Perugia | Perugia | S | 2 | — |
| Pola | Rovigno d'Istria | S | — | 1 |
| Teramo | Campli | S | 3 | — |
| Id. | Teramo | S | 1 | — |
| Trento | Cles | S | — | 1 |
| Udine | Pontebba | S | — | 2 |
| Id. | San Vito al Torre | S | — | 1 |
| Vicenza | Orgiano | S | — | 1 |
| | | | 7 | 17 |
| | *Peste e setticimia dei suini.* | | | |
| Alessandria | Frassinello | S | — | 1 |
| Ancona | Osimo | S | 1 | — |
| Id. | Senigallia | S | — | 1 |
| Id. | Numana | S | 2 | — |
| Aquila | Sulmona | S | 1 | 1 |
| Arezzo | Arezzo | S | — | 1 |
| Id. | Castiglion Fiorentino | S | 15 | 1 |
| Id. | Cortona | S | 5 | 1 |
| Id. | Montevarchi | S | 1 | 1 |
| Ascoli Piceno | Acquaviva | S | 1 | — |
| Id. | Altidona | S | 1 | — |
| Id. | Ascoli Piceno | S | 1 | — |
| Id. | Castel di Lama | S | — | 5 |
| Id. | Comunanza | S | — | 1 |
| Id. | Fermo | S | 2 | 3 |
| Id. | Lapedona | S | 1 | — |
| Id. | Monteprandone | S | — | 4 |
| Id. | Monterubbiano | S | 1 | 1 |
| Id. | Ponzano di Fermo | S | 1 | 1 |
| Bologna | Bologna | S | 1 | — |
| Brescia | Alfianello | S | — | 1 |
| Id. | Nuvolera | S | — | 1 |
| Id. | Sabbio Chiese | S | — | 1 |
| Campobasso | Guglionesi | S | — | 1 |
| Catanzaro | Belvedere Spinello | S | — | 1 |
| Id. | Crotone | S | — | 1 |
| Frosinone | Frosinone | S | 1 | — |
| Macerata | Matelica | S | 7 | — |
| Id. | Pollenza | S | 4 | — |
| Nuoro | Bitti | S | — | 1 |
| Id. | Seni | S | — | 1 |
| Parma | Sorbolo | S | — | 1 |
| Pesaro Urbino | Cagli | S | — | 1 |
| Ravenna | Alfonsine | S | 1 | — |
| Reggio Calabria | Platì | S | 4 | — |
| Id. | Cittanova | S | — | 1 |
| Teramo | Campli | S | 3 | — |
| Id. | Castiglione Messer Raimondo | S | — | 1 |
| Id. | Controguerra | S | 1 | — |
| | | | 55 | 34 |
| | *Morva.* | | | |
| Arezzo | Arezzo | E | — | 1 |
| Napoli | Napoli | E | 1 | — |
| | | | 1 | 1 |
| | *Farcino criptococcico.* | | | |
| Bari | Andria | E | — | 1 |
| Catania | Catania | E | 1 | — |
| Id. | Paternò | E | 2 | — |
| | *Segue: Farcino criptococcico.* | | | |
| Matera | Matera | E | 1 | — |
| Messina | Caronia | E | 1 | — |
| Id. | San Fratello | E | 1 | — |
| Id. | Santo Stefano di Camastra | E | — | 1 |
| Napoli | Afragola | E | 1 | — |
| Id. | Arzano | E | 1 | — |
| Id. | Albanova | E | 2 | — |
| Id. | Caivano | E | — | 1 |
| Id. | Casalnuovo | E | 1 | — |
| Id. | Castellammare di Stabia | E | 2 | — |
| Id. | Cesa | E | 1 | — |
| Id. | Fertilia | E | 1 | — |
| Id. | Giugliano | E | 1 | 2 |
| Id. | Maddaloni | E | 1 | — |
| Id. | Napoli | E | 33 | — |
| Id. | Roccarainola | E | 1 | — |
| Id. | Sant'Anastasia | E | 1 | — |
| Id. | Somma Vesuviana | E | 1 | — |
| Id. | Torre Annunziata | E | 3 | — |
| Id. | Villa Literno | E | 1 | — |
| Salerno | Angri | E | 1 | — |
| Id. | Baronissi | E | 1 | 1 |
| Id. | Battipaglia | E | 2 | — |
| Id. | Cava dei Tirreni | E | 1 | — |
| Id. | Eboli | E | 3 | — |
| Id. | Giffoni Valle Piana | E | 1 | — |
| Id. | Montecorvino Rovella | E | 2 | — |
| Id. | Montecorvino Pugliano | E | — | 1 |
| Id. | Nocera Inferiore | E | 1 | — |
| Id. | Pontecagnano | E | 3 | — |
| Id. | San Valentino Torio | E | 1 | — |
| Id. | Salerno | E | 6 | — |
| Id. | Sarno | E | 1 | — |
| Id. | Serre | E | 1 | — |
| Id. | Vietri sul Mare | E | 1 | — |
| Trapani | Alcamo | E | 1 | — |
| Id. | Camporeale | E | 2 | — |
| Id. | Castellammare del Golfo | E | 1 | — |
| Id. | Marsala | E | 4 | — |
| Id. | Trapani | E | 3 | — |
| | | | 94 | 7 |
| | *Rabbia.* | | | |
| Benevento | Montesarchio | Can | — | 1 |
| Id. | Sant'Agata dei Goti | Can | — | 1 |
| Id. | Benevento | Can | — | 1 |
| Id. | Castello d'Alife | Can | — | 1 |
| Chieti | San Vito Chietino | Can | — | 1 |
| Modena | Sassuolo | Can | — | 1 |
| Napoli | Casola | Can | — | 1 |
| Id. | Marano | Can | — | 1 |
| Id. | Napoli | Can | — | 14 |
| Id. | Pozzuoli | Can | — | 1 |
| Id. | Sant'Antimo | Can | — | 1 |
| Reggio Calabria | Platì | B | — | 1 |
| Salerno | Fisciano | Can | — | 1 |
| Id. | Nocera Inferiore | Gat | — | 1 |
| Id. | Pellezzano | Can | — | 1 |
| Id. | San Severino Rota | Can | — | 1 |
| Terni | Montefranco | Can | — | 1 |
| | | | — | 30 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Rogna.* | | | |
| Ancona | Fabriano | O | 1 | 3 |
| Aquila | Fontecchio | P | 4 | — |
| Belluno | Taibon | O | — | 1 |
| Bolzano | Funés | O | 1 | — |
| Id. | Tirés | O | 4 | — |
| Brindisi | Francavilla Fontana | E | 3 | — |
| Frosinone | Santa Elia Fiumerapido | O | 1 | — |
| Matera | Palazzo San Gervasio | O | 1 | — |
| Perugia | Foligno | O | 1 | — |
| Id. | Gualdo Tadino | O | — | 3 |
| Id. | Nocera Umbra | O | — | 6 |
| Id. | Spoleto | O | 4 | — |
| Roma | Roma | O | 1 | 1 |
| Salerno | Santomenna | O | 1 | — |
| Taranto | Ginosa | O | — | 1 |
| Trieste | Grado | O | 1 | — |
| Id. | San Canzian d'Isonzo | O | 1 | — |
| Viterbo | Canino | O | 1 | — |
| Id. | Orte | O | 2 | — |
| Id. | Tuscania | O | 1 | — |
| | | | 28 | 15 |
| *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.* | | | | |
| Enna | Piazza Armerina | O | 2 | — |
| Roma | Roma | O | — | 1 |
| | | | 2 | 1 |
| | *Aborto epizootico.* | | | |
| Aosta | Fiorano Canavese | B | 1 | — |
| Apuania | Licciana | B | — | 1 |
| Id. | Id. | O | — | 1 |
| Belluno | Belluno | B | — | 1 |
| Bologna | Crevalcore | B | 3 | — |
| Id. | Monterenzio | B | 1 | — |
| Id. | San Lazzaro di Savena | B | 1 | — |
| Id. | Calderara di Reno | B | 1 | — |
| Id. | Castel di Serravalle | B | 1 | — |
| Id. | Sant'Agata Bolognese | B | 1 | — |
| Id. | Baricella | B | 1 | — |
| Id. | Molinella | B | 1 | — |
| Forlì | Bertinoro | B | 1 | — |
| Livorno | Castagneto Carducci | B | 1 | — |
| Id. | Rosignano Marittimo | B | 1 | — |
| Novara | Novara | B | 4 | — |
| Id. | Barengo | B | 1 | — |
| Id. | Trecate | B | 1 | — |
| Id. | Vespolate | B | 1 | — |
| Parma | Noceto | B | 1 | — |
| Pisa | Vicopisano | O | 1 | — |
| Ravenna | Faenza | B | — | 1 |
| Reggio nell'Emilia | Cadelbosco di Sopra | B | — | 1 |
| Roma | Roma | B | 7 | 1 |
| Treviso | Asolo | B | 1 | — |
| Udine | Prato Carnico | B | — | 3 |
| Vicenza | Grisignano di Zocco | B | — | 1 |
| Viterbo | Ronciglione | B | 1 | — |
| | | | 32 | 18 |

(2913)

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Tubercolosi bovina.* | | | |
| Bari | Altamura | B | 1 | — |
| Id. | Casamassima | B | 2 | — |
| Id. | Molfetta | B | 10 | 1 |
| Id. | Ruvo di Puglia | B | 1 | — |
| Ferrara | Cento | B | — | 1 |
| Id. | Ferrara | B | — | 5 |
| Id. | Iolanda di Savoia | B | — | 1 |
| | | | 14 | 8 |
| | *Difterite aviaria.* | | | |
| Pistoia | Pistoia | B | — | 1 |
| | | | — | 1 |
| | *Colera dei polli.* | | | |
| Pesaro Urbino | Colbordolo | P | — | 3 |
| Id. | Pesaro | P | — | 12 |
| Id. | Urbino | P | — | 23 |
| Treviso | San Vendemiano | P | 1 | 1 |
| Trieste | Senosecchia | P | — | 1 |
| | | | 1 | 40 |
| | *Peste aviaria.* | | | |
| Forlì | Forlì | P | — | 6 |
| | | | — | 6 |

## RIEPILOGO
### dal 1° al 15 maggio 1939-XVII - N. 9

| N. d'ordine | MALATTIE | Numero delle provincie | Numero dei Comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|---|
| | | Con casi di malattie | | |
| 1 | Carbonchio ematico | 22 | 34 | 49 |
| 2 | Carbonchio sintomatico | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Afta epizootica | 40 | 447 | 1671 |
| 4 | Malrossino dei suini | 16 | 23 | 24 |
| 5 | Peste e setticemia dei suini | 17 | 39 | 89 |
| 6 | Morva | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Farcino criptococcico | 7 | 43 | 101 |
| 8 | Rabbia | 7 | 17 | 30 |
| 9 | Rogna | 13 | 20 | 43 |
| 10 | Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Aborto epizootico | 16 | 27 | 50 |
| 12 | Tubercolosi bovina | 2 | 7 | 22 |
| 13 | Influenza | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Difterite aviaria | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Colera dei polli | 3 | 5 | 41 |
| 16 | Peste aviaria | 1 | 1 | 6 |

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Cigole, in liquidazione, con sede nel comune di Cigole (Brescia).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 novembre 1937-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Cigole, con sede nel comune di Cigole (Brescia) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il proprio provvedimento in data 15 novembre 1937-XVI, con il quale il sig. Domenico Francesconi è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerato che il predetto sig. Francesconi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giovanni De Giuli fu Battista è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Cigole, in liquidazione, avente sede nel comune di Cigole (Brescia), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Domenico Francesconi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3245)

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Maria SS.ma Immacolata » di Misilmeri, in liquidazione, con sede nel comune di Misilmeri (Palermo).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 luglio 1936-XIV con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti « Maria SS.ma Immacolata » di Misilmeri, con sede nel comune di Misilmeri (Palermo) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 30 dicembre 1938-XVII col quale si è nominato l'avv. Vincenzo Lazzaro commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;
Considerato che il predetto Commissario liquidatore ha rassegnate le dimissioni dall'incarico e che occorre, pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Arturo Morreale di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Maria SS.ma Immacolata » di Misilmeri, avente sede nel comune di Misilmeri (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Lazzaro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3246)

**Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Morrovalle (Macerata), Poggiodomo (Perugia), Gavignano (Roma), Moricone (Roma), Tolfa (Roma) e Faleria (Viterbo).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Morrovalle (Macerata), Poggiodomo (Perugia), Gavignano (Roma), Moricone (Roma), Tolfa (Roma) e Faleria (Viterbo);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3247)

**Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Decimoputzu, Domusnovas, Selargius, Villaurbana (in provincia di Cagliari) e Chiaramonti (Sassari).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

**Dispone:**

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Corona Umberto di Carlo, per la Cassa comunale di credito agrario di Decimoputzu (Cagliari);

Deidda Domenico fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Domusnovas (Cagliari);

Badas Severino di Efisio, per la Cassa comunale di credito agrario di Selargius (Cagliari);

Carta Raimondo di Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Villaurbana (Cagliari);

Budroni Antonio Luigi fu Angelo, per la Cassa comunale di credito agrario di Chiaramonti (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3248)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

**Concorsi ad un posto di ispettore superiore corporativo di 1ª classe (grado 6°); a tre posti di ispettore superiore corporativo di 2ª classe (grado 7°); a sette posti di ispettore corporativo di 2ª classe (grado 9°) e a tre posti di ispettore corporativo di 3ª classe (grado 10°), nel ruolo del personale direttivo (gruppo A).**

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470 che istituisce i ruoli corporativi dell'Africa italiana;

Vista la nota n. 4991/5/1.3.1. dell'8 dicembre 1938-XVII della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli ad un posto di ispettore superiore corporativo di 1ª classe (grado 6°); a tre posti di ispettore superiore corporativo di 2ª classe (grado 7°); a sette posti di ispettore corporativo di 2ª classe (grado 9°) e a tre posti di ispettore corporativo di 3ª classe (grado (10°) nel ruolo del personale direttivo corporativo dell'Africa Italiana (gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo del personale direttivo corporativo dell'Africa italiana (gruppo *A*):

*a*) ad un posto di ispettore superiore corporativo di 1ª classe (grado 6°);

*b*) a tre posti di ispettore superiore corporativo di 2ª classe (grado 7°);

*c*) a sette posti di ispettore corporativo di 2ª classe (grado 9);

*d*) a tre posti di ispettore corporativo di 3ª classe (grado 10°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti:

*a*) impiegati dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso purchè abbiano in questo almeno tre anni di effettivo servizio;

*b*) impiegati dei ruoli statali del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvati con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso purchè abbiano in questo almeno tre anni di effettivo servizio;

*c*) impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto del Ministro delle colonie 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari a quello dei posti messi a concorso e, limitatamente al grado 9°, anche del grado immediatamente inferiore;

*d*) il personale in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo per l'economia e il Comitato per l'economia della Somalia, enti soppressi e sostituiti ai sensi dei Regi decreti 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, e 1° luglio 1937-XV, n. 1932, dai Consigli coloniali dell'economia corporativa ed addetto attualmente ai Consigli stessi, in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali conseguita presso Università o Istituti superiori del Regno, e della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (Sezione armamento) o di quella in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, e che rivestiva presso i cessati Enti una posizione gerarchica organicamente attribuita cui erano annesse funzioni proprie del gruppo e grado cui appartengono i posti messi a concorso e che abbia acquisita una anzianità di effettivo servizio di almeno 12 anni se concorre al grado 6°; di 9 anni al grado 7° e di 5 anni ai gradi 9° e 10°

Nel computo della predetta anzianità è compreso anche il servizio di ruolo prestato presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire sei, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, e con l'indicazione del loro recapito in Italia, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Questi ultimi aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

*a*) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o, in sua vece, dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

*b*) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

*c*) del titolo di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 6.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

*a*) di un consigliere di Stato, presidente;

*b*) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

*c*) di due docenti di Università particolarmente competenti in materia;

*d*) di un ispettore superiore corporativo di 1ª classe nel ruolo del personale direttivo corporativo dell'Africa Italiana;

*e*) del capo dell'Ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno quarantadue punti su sessanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dei Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Salvo l'osservanza delle precedenze e preferenze stabilite dal precedente comma, a parità di merito costituisce titoli di preferenza il possesso del diploma di abilitazione alle discipline statistiche.

Art. 8.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 9.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 8.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1938-XVI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*p. Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

(3212)

**Concorso a cinque posti di ispettore corporativo di 1ª classe (grado 8° - gruppo A)**

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, che costituisce i ruoli corporativi dell'Africa Italiana;

Vista la nota n. 4991/5/1.3.1. dell'8 dicembre 1938-XVII, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a cinque posti di ispettore corporativo di 1ª classe nel ruolo del personale direttivo corporativo dell'Africa Italiana (grado 8°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a cinque posti di ispettore corporativo di 1ª classe nel ruolo del personale direttivo corporativo dell'Africa Italiana (grado 8°, gruppo A).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti:

*a*) impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso purchè abbiano in questo almeno tre anni di effettivo servizio;

*b*) impiegati dei ruoli statali del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvati con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, dello stesso gruppo e di pari grado o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso purchè abbiano in questo almeno tre anni di effettivo servizio;

*c*) impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto del Ministro per le Colonie 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di pari grado a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore qualora siano provvisti della anzianità complessiva di servizio prescritta per la promozione al grado 8°;

*d*) il personale in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo per l'economia e il Comitato per l'economia della Somalia, Enti soppressi e sostituiti ai sensi dei Regi decreti 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, e 1° luglio 1937-XV, n. 1932, dai Consigli coloniali dell'economia corporativa ed addetto attualmente ai Consigli stessi, in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, amministrative, sociali, economiche e commerciali conseguita presso Università o Istituti superiori del Regno, o della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o di quella in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare rilasciata dal Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, e che rivestiva presso i cessati Enti una posizione gerarchica organicamente attribuita cui erano annesse funzioni proprie del fruppo e del grado cui appartengono i posti messi a concorso e che abbiano acquisita un'anzianità di effettivo servizio di almeno sei anni.

Nel computo della predetta anzianità è compreso anche il servizio di ruolo prestato presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana — Direzione generale del personale — entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative — scritte ed orali di conoscenza di lingue estere e coloniali — intendono sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, e con l'indicazione del loro recapito in Italia, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Questi ultimi aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

*a*) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del

Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

*b*) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

*c*) del titolo di studio, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

I candidati ammessi alla prova orale hanno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consisteranno di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1° diritto amministrativo;

2° diritto corporativo e legislazione del lavoro (con particolare riferimento all'Africa Italiana);

3° politica economica coloniale.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle materie seguenti:

1° diritto costituzionale;

2° diritto commerciale;

3° storia della colonizzazione dell'Africa italiana;

4° geografia politica ed economica dell'Africa;

5° traduzione in italiano da una delle lingue francese, inglese, o tedesca a scelta del candidato.

Art. 8.

Per essere ammessi agli esami i candidati che hanno l'obbligo di sottoporvisi dovranno riportare una votazione di almeno sette decimi sui titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua facoltativa che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

*a*) di un Consigliere di Stato, presidente;

*b*) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

*c*) di due docenti di Università particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

*d*) di un ispettore superiore corporativo di 1ª classe nel ruolo del personale direttivo corporativo dell'Africa italiana;

*e*) del capo dell'Ufficio che tratta la mteria del personale dei ruoli tecnici.

Per la prova facoltativa di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione potrà aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di Segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizo dei concorrenti ciascun commissario dispone di 20 punti per coloro che hanno diritto a conseguire il grado 8° senza sostenere i prescriti esami e di dieci punti per i titoli e di dieci punti per gli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporsi agli esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno ottantaquattro punti su centoventi.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dai Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Salvo l'osservanza delle precedenze e preferenze stabilite con le norme di cui al precedente comma, a parità di merito costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di abilitazione alle discipline statistiche.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1938-XVI

*Il Ministro per le finanze* — Di Revel

*p. Il Ministro per l'Africa Italiana* — Teruzzi

(3213)

---

## Concorso a sette posti di ispettore corporativo aggiunto (grado 11° - gruppo A)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, che istituisce i ruoli Corporativi dell'Africa Italiana;

Vista la nota 4991-5-1.3.1. dell'8 dicembre 1938-XVII, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a sette posti di ispettore corporativo aggiunto in prova nel ruolo del personale direttivo corporativo dell'Africa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a sette posti di ispettore corporativo aggiunto in prova nel ruolo del personale direttivo corporativo dell'Africa Italiana (gruppo *A*).

Art. 2.

Per l'ammissione al ruolo del personale direttivo corporativo è prescritta la laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali conseguita presso Università o Istituti superiori del Regno; ovvero la laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o quella in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare rilasciata dal Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'Estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 5 giorni prima delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda e dei documenti che siano successivamente inviati a termine del precedente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente Ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito e per quelli residenti in Colonia o all'Estero anche il loro recapito in Italia; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi Colonia; se e quali prove facoltative scritte e orali, di conoscenza di lingua intendano sostenere e l'indicazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto ed elevato a 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936 o che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179 e a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni.

Detti limiti inoltre sono elevati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

*a*) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

*b*) per gli aspiranti dipendenti statali non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2) certificato, su carta da bollo da lire 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione. rilasciato, in carta da bollo da lire 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente numero 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'Estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato, redatto su carta legale, che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta da bollo da lire 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli invalidi di guerra, in mancanza di detto certificato, potranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimato dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato, rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel n. 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice segretari del Partito;

8) stato di famiglia, su carta da bollo di lire 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) diploma originale di cui al precedente articolo 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10) fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministraione dello Stato.

I candidati ammessi alla prova orale hanno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato ed impiegati a contratto assunti con le norme del decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici. Tale stato di servizio non è richiesto per il personale dipendente dal Ministero dell'Africa Italiana.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di quattro prove scritte e di una prova orale. Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

a) diritto amministrativo;

b) diritto corporativo e legislazione del lavoro, con particolare riferimento all'Africa Italiana;

c) diritto civile (con particolare riguardo alle obbligazioni) e diritto commerciale;

d) economia generale e corporativa.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle materie seguenti:

a) diritto costituzionale;

b) elementi di scienza delle finanze;

c) legislazione coloniale;

d) geografia politica ed economica dell'Africa;

e) storia della colonizzaione dell'Africa Italiana;

f) statistica metodologica;

g) traduzione in italiano di una delle lingue francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua facoltativa che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dai Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Salva l'osservanza delle precedenze e preferenze stabilite con le norme di cui al precedente comma, a parità di merito costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di abilitazione alle discipline statistiche.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della grande guerra;

c) nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale;

d) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti di guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

e) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

f) nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, ispettori corporativi aggiunti in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso gli uffici coloniali dell'economia corporativa.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio; tale servizio potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli ispettori corporativi aggiunti in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il loro turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di prova all'ispettore corporativo aggiunto sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi dei Regi decreti legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Agli ispettori corporativi aggiunti in prova destinati in Colonia, compete oltre l'assegno mensile e la eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 11°.

Ottenuto il giudizio definitivo del Consiglio di Amministrazione gli ispettori corporativi aggiunti in prova saranno nominati di ruolo con la qualifica di ispettore corporativo aggiunto e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sull'esame dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un Consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) di un ispettore superiore corporativo di 1ª classe, del ruolo del personale direttivo corporativo dell'Africa Italiana;

d) di due docenti di università particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

e) del capo dell'Ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1938-XVI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*p. Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

(3214)

**Concorsi a tre posti di aiutante corporativo capo (grado 8°) ed a quattro posti di aiutante corporativo (grado 10°), nel ruolo del personale ausiliario di gruppo B.**

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2560, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, che costituisce i ruoli corporativi dell'Africa Italiana;

Vista la nota n. 4991/5/1.3.1. dell'8 dicembre 1938-XVII, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire concorsi per titoli a tre posti di aiutante corporativo capo (grado 8°, gruppo *B*) e a quattro posti di aiutante corporativo (grado 10°, gruppo *B*) nel ruolo del personale ausiliario corporativo dell'Africa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo del personale ausiliario corporativo dell'Africa Italiana (gruppo *B*):

a) a tre posti di aiutante corporativo capo (grado 8°);

b) a quattro posti di aiutante corporativo (grado 10°).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti:

a) impiegati dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo o di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso purchè abbiano in questo almeno tre anni di effettivo servizio;

b) impiegati dei ruoli attuali del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvati con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso purchè abbiano in questo almeno tre anni di effettivo servizio;

c) impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto del Ministro per le Colonie 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e del grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 10°, anche del grado immediatamente inferiore purchè abbiano in questo almeno sette anni di effettivo servizio;

d) il personale in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo per l'economia e il Comitato per l'economia della Somalia, enti soppressi e sostituiti ai sensi dei Regi decreti 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, e 1° luglio 1937-XV, n. 1932, dai Consigli coloniali dell'economia corporativa ed addetto attualmente ai Consigli stessi, in possesso del diploma di abilitazione tecnica in ragioneria rilasciato ai sensi del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, o del diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 o del diploma di ragioniere rilasciato precedentemente alle predette disposizioni e che rivestiva presso i cessati Enti una posizione gerarchica organicamente attribuita cui erano annesse funzioni proprie del gruppo e grado cui appartengono i posti messi a concorso e che abbia acquisita una anzianità di effettivo servizio di almeno otto anni se concorre al grado 8° e di sette anni se concorre al grado 10°.

Nel computo della predetta anzianità è compreso anche il servizio di ruolo prestato presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla publicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire quattro, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista, con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengono utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso suddetto.

Il giudizio del Ministero è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 6.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) di un ispettore superiore corporativo di 1ª classe del ruolo del personale direttivo corporativo dell'Africa Italiana;

c) del capo dell'Ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici;

d) di due insegnanti di scuole medie particolarmente competenti in materia;

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dei Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 8.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 9.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 8.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1938-XVI.

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — p. *Il Ministro per l'Africa Italiana* TERUZZI

(3215)

---

**Concorso a sei posti di primo aiutante corporativo nel ruolo del personale ausiliario corporativo dell'Africa Italiana (grado 9°, gruppo B).**

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, che costituisce i ruoli corporativi dell'Africa Italiana;

Vista la nota n. 4991/5/1.3.1. dell'8 dicembre 1938-XVII, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a sei posti di primo aiutante corporativo nel ruolo del personale ausiliario corporativo dell'Africa Italiana (grado 9°, gruppo *B*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a sei posti di primo aiutante corporativo nel ruolo del personale ausiliario corporativo dell'Africa Italiana (grado 9°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti:

a) impiegati dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo o di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso purchè abbiano in questo almeno tre anni di effettivo servizio;

b) impiegati dei ruoli statali del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvati con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, dello stesso gruppo o di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso purchè abbiano in questo almeno tre anni di effettivo servizio;

c) impiegati dell'Amministrazione coloniale assenti in base alle norme del decreto del Ministro delle colonie 30 aprile 1929-VII n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore qualora siano provvisti della anzianità complessiva di servizio prescritta per la promozione al grado 9°;

d) il personale in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo per l'economia e il Comitato per l'economia della Somalia, enti soppressi e sostituiti ai sensi dei Regi decreti 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, e 1° luglio 1937-XV, n. 1932, dei Consigli coloniali dell'economia corporativa ed addetto attualmente ai Consigli stessi, in possesso del diploma di abilitazione tecnica in ragioneria rilasciato ai sensi del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653 o del diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e del diploma di ragioniere rilasciato precedentemente alle predette disposizioni e che rivestiva presso i cessati Enti una posizione gerarchica organicamente attribuita cui erano annesse funzioni proprie del gruppo e grado cui appartengono i posti messi a concorso e che abbia acquisita una anzianità di effettivo servizio di almeno otto anni.

Art. 3.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 9° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative — scritte ed orali — di conoscenza di lingue estere e coloniali intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista, con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

I candidati ammessi alla prova orale hanno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una orale.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) principi di diritto corporativo e di legislazione del lavoro (con particolare riguardo all'Africa italiana);

2) elementi di economia e scienza delle finanze;

3) nozioni di contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto commerciale;

2) ordinamenti politico amministrativi dell'Africa italiana.

Art. 8.

Per essere ammessi agli esami i candidati che hanno l'obbligo di sottoporvisi dovranno riportare una votazione di almeno sette decimi sui titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente, e mezzo punto se la prova di esame è limitata a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) di un ispettore superiore corporativo di 1ª classe del ruolo del personale direttivo corporativo dell'Africa Italiana;

c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici;

d) di due insegnanti di scuole medie particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti per coloro che hanno diritto a conseguire il grado 9° senza sostenere i prescritti esami e di dieci punti per i titoli e dieci punti per gli esami per coloro che hanno obbligo di sottoporsi agli esami.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dei Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candida ti dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1938-XVI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*p. Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

(3216)

---

**Concorso a sette posti di aiutante corporativo aggiunto in prova nel ruolo del personale ausiliario (grado 11°, gruppo B)**

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, che istituisce i ruoli corporativi dell'Africa Italiana;

Vista la nota n. 4991/5/1.3.1. dell'8 dicembre 1938-XVII della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a sette posti di aiutante corporativo aggiunto in prova nel ruolo del personale ausiliario corporativo dell'Africa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a sette posti di aiutante corporativo aggiunto in prova nel ruolo del personale ausiliario corporativo dell'Africa Italiana.

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di licenza di liceo classico o scientifico o di istituto tecnico (sezione ragioneria) o di scuole medie di commercio o di Regio istituto nautico (sezione capitani).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 5 giorni prima delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda e dei documenti che siano successivamente inviati a termine del precedente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi Colonia; se e quali prove facoltative — scritte ed orali — di conoscenza di lingue, intendano sostenere; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra o per la causa nazionale o per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmebnte inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino inscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni.

Detti limiti sono inoltre elevati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

*a*) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

*b*) per gli aspiranti dipendenti statali non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti; nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente n. 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato, redatto su carta legale, che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero.

I mutilati o gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle colonie italiane e di essere immuni da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato; ovvero certificato, su carta bollata da L. 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli invalidi di guerra, in mancanza di detto certificato, potranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato d'iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel n. 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata;

10) fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I candidati ammessi alla prova orale hanno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governaore di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione statale e gli impiegati a contratto assunti in base alle norme del decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo, in-

sieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Tale stato di servizio non è richiesto per il personale dipendente dal Ministero dell'Africa Italiana.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) componimento in lingua italiana sopra argomento storico letterario dal 1915 ai giorni nostri;

2) soluzione di un problema di aritmetica, e soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema di geometria;

3) principi di diritto corporativo e legislazione del lavoro.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) elementi di statistica metodologica;

2) ordinamento politico amministrativo dell'Africa italiana;

3) traduzione dal francese in italiano.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè sia raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua facoltativa che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dai Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48 a favore degli ex combattenti della grande guerra;

c) nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato nelle operazioni militari in Africa Orientale;

d) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

e) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, aiutanti corporativi aggiunti in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso gli Uffici coloniali dell'economia corporativa.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio; tale servizio potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli aiutanti corporativi aggiunti in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il loro turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di prova, all'aspirante corporativo aggiunto sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 700 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di aiutante corporativo aggiunto in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo ai sensi del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Agli aiutanti corporativi aggiunti in prova destinati in colonia compete, oltre all'assegno mensile ed alla eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore sulla base dello stipendio iniziale del grado 11° del gruppo *B*.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione gli aiutanti corporativi aggiunti in prova saranno nominati in ruolo con la qualifica di aiutante corporativo aggiunto e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) di un ispettore superiore corporativo di 1ª classe del ruolo del personale direttivo corporativo dell'Africa Italiana;

c) del capo dell'Ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici;

d) di due insegnanti di scuole medie particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1938-XVII

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

(3217)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria del concorso a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, sul trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il giorno 16 stesso mese, registro n. 4 Finanze, foglio n. 395, col quale fu indetto un concorso per 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 10 marzo 1938 e modificata con successivo decreto Ministeriale in data 1° novembre 1938;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in base al risultato del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette.

| Num. d'ordine | COGNOME E NOME | Media voti prove scritte | Voto prova orale | Somma dei voti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persico Andrea | 7.750 | 8.100 | 15.850 |
| 2 | Ragusa Vincenzo | 7.250 | 8.500 | 15.750 |
| 3 | Turin Francesco | 7.016 | 8.700 | 15.716 |
| 4 | Valente Emanuele | 7.266 | 7.750 | 15.016 |
| 5 | Formato Vincenzo, ex combattente O.M.S. | 8.000 | 7.000 | 15.000 |
| 6 | Soncini Vittorino | 7.866 | 6.900 | 14.766 |
| 7 | Bernacchi Remigio | 7.883 | 6.880 | 14.763 |
| 8 | Astarita Giovanni | 7.750 | 7.000 | 14.750 |
| 9 | Marcagliano Francesco, orfano di guerra | 7.166 | 7.530 | 14.696 |
| 10 | Lo Cascio Vittorio | 7.683 | 7.000 | 14.683 |
| 11 | Rossi Ennio | 7.333 | 7.250 | 14.583 |
| 12 | Lupini Michele | 7.350 | 7.220 | 14.570 |
| 13 | Giacomantonio Remo | 7.416 | 7.150 | 14.566 |
| 14 | Tutone Ruggiero | 7.050 | 7.500 | 14.550 |
| 15 | La Mattina Rosolino, ex combattente A.O. | 7.366 | 7.130 | 14.496 |
| 16 | Moggia Arturo | 7.216 | 7.260 | 14.476 |
| 17 | La Rana Giuseppe | 7.116 | 7.350 | 14.466 |
| 18 | Signora Domenico | 7.266 | 7.180 | 14.446 |
| 19 | Renna Francesco | 7.433 | 7.005 | 14.438 |
| 20 | Guida Marcello | 8.283 | 6.150 | 14.433 |
| 21 | La Notte Mauro | 8.100 | 6.330 | 14.430 |
| 22 | Soffitta Giuseppe | 7.416 | 7.005 | 14.421 |
| 23 | Mini Salvatore | 7.616 | 6.800 | 14.416 |
| 24 | Geraci Salvatore | 7.200 | 7.200 | 14.400 |
| 25 | Cattaneo Andrea | 7.200 | 7.150 | 14.350 |
| 26 | Bisà Gino | 7.066 | 7.280 | 14.346 |
| 27 | De Stasio Salvatore | 8.100 | 6.220 | 14.320 |
| 28 | Cibin Antonio | 7.616 | 6.700 | 14.316 |
| 29 | Genovese Carmelo | 7.583 | 6.730 | 14.313 |
| 30 | Manuppella Rodolfo Giovanni | 7.583 | 6.700 | 14.283 |
| 31 | Vitali Rodolfo | 7.166 | 7.050 | 14.216 |
| 32 | Savoca Giuseppe | 7.433 | 6.740 | 14.173 |
| 33 | Piccolo Alessandro | 7.266 | 6.902 | 14.168 |
| 34 | Bonito Oliva Francesco | 7.766 | 6.400 | 14.166 |
| 35 | Sorace Alfredo | 7.083 | 7.080 | 14.163 |
| 36 | Fontana Giovanni | 7.350 | 6.805 | 14.155 |
| 37 | Fino Luigi | 7.150 | 7.000 | 14.150 |
| 38 | Vergnano Eugenio, orfano di guerra | 7.183 | 6.950 | 14.133 |
| 39 | Piovano Mario | 7.400 | 6.720 | 14.120 |
| 40 | Cinquepalmi Vittorio | 7.400 | 6.700 | 14.100 |
| 41 | Ruffini Alfredo | 7.350 | 6.700 | 14.050 |
| 42 | Tambone Andrea | 7.066 | 6.980 | 14.046 |
| 43 | Morelli Francesco | 7.300 | 6.700 | 14.000 |
| 44 | Bernardi Achille, orfano di guerra | 7.000 | 6.980 | 13.980 |
| 45 | Farina Nicola Alberto | 7.666 | 6.303 | 13.969 |
| 46 | Mazza Vito | 7.316 | 6.650 | 13.966 |
| 47 | Fusco Umberto | 7.100 | 6.856 | 13.956 |
| 48 | Delli Ponti Alessandro | 7.250 | 6.705 | 13.955 |
| 49 | Cimmino Giovanni | 7.300 | 6.650 | 13.950 |
| 50 | Pandolfo Gaspare | 7.266 | 6.680 | 13.946 |
| 51 | Pisapia Alfredo | 7.266 | 6.670 | 13.936 |
| 52 | Bonaccorso Luigi | 7.000 | 6.930 | 13 930 |
| 53 | De Sanctis Giuseppe | 7.150 | 6.770 | 13.920 |
| 54 | Volpe Aurelio | 7.266 | 6.635 | 13.901 |
| 55 | Campanile Carmine | 7.166 | 6.730 | 13.896 |
| 56 | Cacopardo Rosario | 7.666 | 6.205 | 13.871 |
| 57 | Sabbatini Luigi | 7.666 | 6.200 | 13.866 |
| 58 | Cardone Bernardo | 7.133 | 6.690 | 13.823 |
| 59 | Mauger Giuseppe, orfano di guerra | 7.016 | 6.800 | 13.816 |
| 60 | Picozzi Vincenzo | 7.183 | 6.630 | 13.813 |
| 61 | Felici Luigi | 7.616 | 6.150 | 13.766 |
| 62 | Spirito Ugo | 7.300 | 6.420 | 13.720 |
| 63 | Di Giorgi Salvatore | 7.116 | 6.580 | 13.696 |
| 64 | Pandolfini Salvatore | 7.233 | 6.450 | 13.683 |
| 65 | Aspri Alfonso, antemarcia | 7.666 | 6.000 | 13.666 |
| 66 | Marino Pietro | 7.416 | 6.230 | 13.646 |
| 67 | Gioeli Tommaso | 7.433 | 6.200 | 13.633 |
| 68 | Scaletta Pietro | 7.033 | 6.580 | 13.613 |
| 69 | Garofalo Vincenzo | 7.000 | 6.605 | 13.605 |
| 70 | Iorio Aldo | 7.133 | 6.470 | 13.603 |
| 71 | Gallinari Manlio | 7.066 | 6.500 | 13.566 |
| 72 | Ceccherini Renzo | 7.433 | 6.120 | 13.553 |
| 73 | Ramondino Andrea | 7.116 | 6.410 | 13.526 |
| 74 | Buzi Manlio | 7.083 | 6.440 | 13.523 |
| 75 | Fanara Calogero | 7.116 | 6.390 | 13.506 |
| 76 | D'Ambrosio Manlio | 7.500 | 6.000 | 13.500 |
| 77 | Cardona Giov. Battista | 7.383 | 6.055 | 13.438 |
| 78 | Puliatti Antonino | 7.033 | 6.400 | 13.433 |
| 79 | Corso Roberto | 7.216 | 6.200 | 13.416 |
| 80 | Croce Antonino | 7.216 | 6.190 | 13.406 |
| 81 | Calvi Giovanni | 7.000 | 6.400 | 13.400 |
| 82 | Sciurba Vittorio | 7.216 | 6.180 | 13.396 |
| 83 | Crocitto Rocco | 7.366 | 6.000 | 13.366 |
| 84 | Piccinocchi Tommaso | 7.350 | 6.000 | 13.350 |
| 85 | Rambelli Settimio | 7.316 | 6.000 | 13.316 |
| 86 | Simeoni Salvatore | 7.033 | 6.250 | 13.283 |
| 87 | Tubbiolo Giovanni | 7.200 | 6.055 | 13.255 |
| 88 | Marcellini Carlo | 7.100 | 6.150 | 13.250 |
| 89 | D'Argento Pietro | 7.000 | 6.200 | 13.200 |
| 90 | Favet Giovanni | 7.016 | 6.005 | 13.021 |
| 91 | Di Lauro Mario | 7.016 | 6.000 | 13.016 |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sotto indicato:

1. Persico Andrea.
2. Ragusa Vincenzo.
3. Turin Francesco.
4. Valente Emanuele.
5. Formato Vincenzo, ex combattente.
6. Soncini Vittorino.
7. Bernacchi Remigio.
8. Astarita Giovanni.
9. Margagliano Francesco, orfano di guerra.
10. Lo Cascio Vittorio.
11. Rossi Ennio.
12. Lupini Michele.
13. Giacomantonio Remo.
14. Tudone Ruggiero.
15. La Mattina Rosolino, ex combattente.
16. Moggia Arturo.
17. La Rana Giuseppe.
18. Signora Domenico.
19. Renna Francesco.
20. Guida Marcello.
21. La Notte Mauro.

22. Soffitta Giuseppe.
23. Mini Salvatore.
24. Geraci Salvatore.
25. Cattaneo Andrea.
26. Bisà Gino.
27. De Stasio Salvatore.
28. Cipin Antonio.
29. Genovese Carmelo.
30. Manuppella Rodolfo Giovanni.
31. Vitali Rodolfo.
32. Savoca Giuseppe.
33. Piccolo Alessandro.
34. Bonito Oliva Francesco.
35. Sorace Alfredo.
36. Fontana Giovanni.
37. Fino Luigi.
38. Vergnano Eugenio, orfano di guerra.
39. Piovano Mario.
40. Cinquepalmi Vittorio.
41. Ruffini Alfredo.
42. Tambone Andrea.
43. Morelli Francesco.
44. Bernardi Achille, orfano di guerra.
45. Farina Nicola Alfredo.
46. Mazza Vito.
47. Fusco Umberto.
48. Delli Ponti Alessandro.
49. Cimmino Giovanni.
50. Pandolfo Gaspare.
51. Pisapia Alfredo.
52. Bonaccorso Luigi.
53. De Sanctis Giuseppe.
54. Volpe Aurelio.
55. Campanile Carmine.
56. Cacopardo Rosario.
57. Sabbatini Luigi.
58. Cardone Bernardo.
59. Maugeri Giuseppe, orfano di guerra
60. Aspri Alfonso, antemarcia.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso nell'ordine appresso indicato:

1. Picozzi Vincenzo.
2. Felici Luigi.
3. Spirito Ugo.
4. Di Giorgi Salvatore.
5. Pandolfini Salvatore.
6. Marino Pietro.
7. Gioeli Tommaso.
8. Scaletta Pietro.
9. Garofalo Vincenzo.
10. Iorio Aldo.
11. Gallinari Manlio.
12. Ceccherini Renzo.
13. Ramondino Andrea.
14. Buzi Manlio.
15. Fanara Calogero.
16. D'Ambrosio Manlio.
17. Cardona Giov. Battista.
18. Puliatti Antonino.
19. Corso Roberto.
20. Croce Antonino.
21. Calvi Giovanni.
22. Sciurba Vittorio.
23. Crocitto Rocco.
24. Piccinocchi Tommaso.
25. Rambelli Settimio.
26. Simeoni Salvatore.
27. Tubbiolo Giovanni.
28. Marcellini Carlo.
29. D'Argento Pietro.
30. Favet Giovanni.
31. Di Lauro Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1939-XVII

*Il Ministro*: DI REVEL

(3266)

## REGIA PREFETTURA DI TARANTO

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto l'avviso dei concorsi per due posti di medico condotto nel comune di Taranto, un posto di medico condotto nel comune di Ginosa ed un posto di medico condotto nel comune di Carosino, banditi da questa Prefettura nel dicembre 1937;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero dell'interno;
Visti il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a sanitari condotti ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII, che approva i programmi particolareggiati dei detti concorsi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale dei suddetti concorsi:

1) Dott. Pavone Giulio, residente a Leporano, con punti 106 su 150;
2) Dott. Scardino Angelo, residente a Roccaforzata, con punti 105,86 su 150;
3) Dott. Di Palma Federico, residente a Taranto, con punti 105,15 su 150;
4) Dott. Ettorre Mario, residente a Taranto, con punti 103,74 su 150;
5) Dott. Gigli Giovanni, residente a Ginosa, con punti 102,70 su 150;
6) Dott. Frassaniti Luigi, residente a Leverano (Lecce) con punti 102,52 su 150;
7) Dott. Longo Carlo, residente a Carosino, con punti 102,37 su 150;
8) Dott. Catalano Giorgio, residente a Corigliano d'Otranto (Lecce), con punti 102,02 su 150;
9) Dott. Leccese Alessandro, residente a Taranto, con punti 101,24 su 150;
10) Dott. Laviola Vincenzo, residente in Amendolara (Cosenza), con punti 100,67 su 150;
11) Dott. Cardone Luigi, residente a Gallipoli (Lecce), con punti 97,54 su 150;
12) Dott. Turi Ennio, residente a Ginosa, con punti 93,76 su 150;
13) Dott. Mayro Luigi, residente a Gallipoli (Lecce), con punti 93,37 su 150;
14) Dott. Longo Vincenzo, residente a Taranto, con punti 88,04 su 150;
15) Dott. Baffa Giuseppe, residente a Leverano (Lecce), con punti 86,30 su 150;
16) Dott. Andriuzzi Ettore, residente ad Anzi di Lucania (Potenza), con punti 85,90 su 150;
17) Dott. Ceddia Giuseppe, residente a Taranto, con punti 76,30 su 150;

Viste le istanze e le preferenze indicate dai concorrenti suddetti sono dichiarati vincitori dei concorsi:

1) Dott. Pavone Giulio, per Taranto;
2) » Scardino Angelo, per Taranto;
3) » Di Palma Federico, per Ginosa;
4) » Gigli Giovanni, per Carosino;

Tutti gli altri concorrenti graduati al seguito sono dichiarati idonei ai posti per i quali hanno chiesto di concorrere giusta le preferenze indicate e saranno nominati secondo l'ordine delle seguenti singole graduatorie in caso di mancata accettazione dei vincitori o di vacanza ai posti stessi nel termine di mesi sei dalla data del presente decreto:

*Comune di Taranto*:

3) Dott. Di Palma Federico;
4) » Ettorre Mario
5) » Gigli Giovanni;
6) » Frassaniti Luigi;
7) » Longo Carlo;
8) » Catalano Giorgio;
9) » Leccese Alessandro;
10) Dott. Laviola Vincenzo;
11) » Cardone Luigi;
12) » Turi Ennio;
13) » Mayro Luigi;
14) » Longo Vincenzo;
15) » Baffa Giuseppe;
16) » Ceddia Giuseppe.

*Comune di Ginosa*:

2) Dott. Gigli Giovanni;
3) » Longo Carlo;
4) » Catalano Giorgio;
5) » Leccese Alessandro;
6) » Laviola Vincenzo;
7) Dott. Cardone Luigi;
8) » Turi Ennio;
9) » Andriuzzi Ettore;
10) » Ceddia Giuseppe.

*Comune di Carosino*:

2) Dott. Longo Carlo;
3) » Catalano Giorgio;
4) » Leccese Alessandro;
5) » Laviola Vincenzo;
6) Dott. Cardone Luigi;
7) » Turi Ennio;
8) » Ceddia Giuseppe.

I podestà di Taranto, Ginosa e Carosino, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Taranto, addì 1° luglio 1939-XVII

*Il prefetto*: TALLARIGO

(3147)

## REGIA PREFETTURA DI COMO

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1937-XVI, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 25 ottobre 1938-XVI, n. 249;
Veduti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito di cui in narrativa, così formulata:

1. Bollettino Erminio . . . . . con punti 60.400
2. Iasevoli Raffaele . . . . . » » 59.136
3. Olivi Edgardo . . . . . . » » 55.590
4. Stea Francesco Paolo . . . . » » 54.045
5. Lombardi Alfredo . . . . . » » 53.500
6. Bidone Lorenzo. . . . . . » » 53.454
7. Cesana Aldo. . . . . . . » » 53.363
8. Scandola Oreste. . . . . . » » 52.681
9. Orrù Salvatore . . . . . . » » 52.295
10. Trombetta Luigi. . . . . . » » 51.227
11. Introna Michele . . . . . . » » 50.954
12. Tubino Arturo . . . . . . » » 50.545
13. Parolari Mario Angelo . . . . » » 50.409
14. Ferro Antonio . . . . . . » » 50.318
15. Benedetti Alarico . . . . . » » 50.272
16. Ginoulhiac Roberto . . . . . » » 50.090
17. Vitalone Vito . . . . . . » » 49 954
18. Cappello Antonio . . . . . » » 49.818
19. Morisi Giuseppe . . . . . . » » 49.409
20. Vergani Carlo . . . . . . » » 49.000
21. Lavezzi Giuseppe . . . . . » » 48.863
22. Romanelli Ferdinando . . . . » » 48.454
23. Brambilla Giovanni . . . . . » » 48.318
24. Sosio Mario . . . . . . . » » 48.295
25. Maloberti Ugo . . . . . . » » 48.045
26. Prandi Dante . . . . . . . » » 47.909
27. Cattaneo Sandro. . . . . . » » 47.818
28. Miano Mario . . . . . . . » » 47.727
29. Gervasi Giovanni . . . . . » » 47.681
30. Tagliaferri Siro . . . . . . » » 47.636
31. Iudica Carmelo . . . . . . » » 47.545
32. Tettamanti Luigi . . . . . » » 47.227
33. Giunta Nicolò . . . . . . » » 46.400
34. Macaluso Giuseppe . . . . . » » 46.113
35. Ferraris Manlio. . . . . . » » 46.045
36. Sola Salvatore . . . . . . » » 45.954
37. Fasola Eugenio . . . . . . » » 45.772
38. Arbore Luigi . . . . . . . » » 45.227
39. Cappiello Luigi . . . . . . » » 45.181
40. Baroni Alvise . . . . . . » » 44.400
41. Biscaldi Angelo . . . . . . » » 44.227
42. Gatti Mario . . . . . . . » » 44.045
43. Vanzulli Carlo . . . . . . » » 43.954
44. Pedrazzoli Giorgio . . . . . » » 43.818
45. Valsecchi Giuseppe . . . . . » » 43.590
46. Magnani Luigi . . . . . . » » 43.363
47. Nava Giuseppe . . . . . . » » 42.818
48. Bazzi Giuseppe . . . . . . » » 42.454
49. Locatelli Luigi . . . . . . » » 42.000
50. Cascavilla Francesco . . . . » » 41.500
51. Di Francesco Orazio. . . . . » » 41.454
52. Amabile Luigi . . . . . . » » 41.000
53. Agliati Franco . . . . . . » » 40.863
54. Alberti Alberto . . . . . . » » 40.818
55. Terranova Filippo . . . . . » » 40.772
56. Lo Turco G. Battista . . . . » » 40.135
57. Venditto Giuseppe . . . . . » » 39.909
58. Cricenti Fortunato . . . . . » » 39.090

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 13 luglio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: FRATTAROLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto di pari numero e data relativo all'approvazione della graduatoria del concorso a 11 posti di medico-condotto, vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1937-XVI;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso predetto, per il posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1. Bollettino Erminio - Como;
2. Iasevoli Raffaele - Turate;
3. Olivi Edgardo - Capiago Intimiano;
4. Stea Francesco - Mandello Lario;
5. Lombardi Alfredo - Cantù;
6. Bidone Lorenzo - Pianello Lario;
7. Cesana Aldo - Galbiate;
8. Scandola Oreste - Mirabello Comasco;
9. Orrù Salvatore - Sueglio;
10. Trombetta Luigi - Esino Lario;
11. Introna Michele - Schignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'Albo della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati.

Como, addì 13 luglio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: FRATTAROLI

(3177)

## REGIA PREFETTURA DI CHIETI

**Graduatoria generale del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso per il posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, bandito in data 30 dicembre 1936-XV;

Visti gli articoli 36 e 85 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 67, 75 e 81 del regolamento speciale per i concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria del concorso in narrativa, formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

Dott. Testa Carmine, votazione dei titoli 2.665/50, media prove pratiche 35/50, votazione prova orale 40/50, votazione totale 77.665/150.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Regia prefettura e della Provincia per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 13 luglio 1939-XVII

*Il prefetto*: SEPE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 23086 di pari data, col quale viene approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, vacante al 30 novembre 1936;

Visti gli articoli 36 e 85 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 67, 75 e 81 del regolamento speciale pei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Testa Carmine è dichiarato vincitore del concorso al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello della Provincia.

Chieti, addì 13 luglio 1939-XVII

*Il prefetto*: SEPE

(3198)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.